



Sent.11/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere, relatore
Luigia Iocca	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **4089** del registro di segreteria, avviato dalla Procura regionale **nei confronti di:**

1) Associazione Culturale Trend, in persona del legale rappresentante p.t., avente sede legale in Viale Lazio 72, Campobasso, C.F. e P. IVA: 00865760706, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Pardo (studio in Campobasso, Via Crispi 1/C), con domicilio digitale eletto presso quest'ultimo: salvatore.dipardo@legalmail.it;

2) Associazione Sviluppo Innovazione Ambiente (Asia) ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Campobasso, Via Principe di Piemonte 70, C.F.: 92041540706, P. IVA: 01441970702, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Fazzolari con studio in Vinchiaturo (CB), Via A. Volta 5, con domicilio digitale eletto presso quest'ultima: francescafazzolari@pec.it;

3) Momento Formativo Associazione Culturale, in persona del legale rappresentante p.t., avente sede in Pozzilli, Viale delle Industrie s.n.c., C.F.: 90040080948, P. IVA: 00913680948, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Iodice ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Napoli alla Via Cervantes de Saavedra n. 64 e presso il domicilio digitale: pec: avvocato.iodice@pec.giuffre.it;

4) Luca Mastrangelo, nato a Larino il 17/7/1980 e residente a Campobasso, in via De Amicis n. 1, e

5) Planetcall Direct S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Campobasso, P.zza Molise n. 23 (C.F. e P. IVA 03206090791), rappresentati e difesi entrambi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Ruta (pec r.ruta@pec.it) e Claudio Santoro, ed elettivamente domiciliato in Campobasso presso lo studio di quest'ultimo alla via de' Ferrari 34, con domicilio digitale pec: avvclaudiosantoro01@puntopec.it;

6) Luigi Scognamiglio (SCGLGU58D16F839L), nato a Napoli il 16/4/1958 e residente a Campobasso, via Duca degli Abruzzi, n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella De Santis ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec avv mirelladesantis@cnfpec.it;

7) Pierluigi Lagioia (LGAPLG70R28B519O), nato a Campobasso il 28.10.1970, ivi residente in Piazza Vincenzo Cuoco, n. 7/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Prencipe ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec: avvmarianoprencipe@cnfpec.it;

8) Rocchino D'Alessandro (DLSRCH67P11H703M), nato a Salerno

l'11/9/1967 e residente a Napoli, in via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, n. 15 sc. A), rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Iodice ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Napoli alla Via Cervantes de Saavedra n. 64 e presso il domicilio digitale pec: avvocato.iodice@pec.giuffre.it.

Con l'intervento della Regione Molise ex art. 85 c.g.c., in persona del presidente *pro tempore*, ing. Francesco Roberti, domiciliato per la carica nella sede della Giunta regionale in Campobasso alla via Genova n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Iacovelli (pec: matteo.iacovelli@cert.regione.molise.it, presso cui sono domiciliati telematicamente) dell'Avvocatura regionale.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.

Uditi all'udienza del 18 giugno 2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani; l'avv. Matteo Iacovelli per la Regione Molise, nonché gli avv.ti Salvatore Di Pardo, anche per delega dell'avvocato Mariano Prencipe, Claudio Santoro, Giuseppe Ruta, Francesca Fazzolari anche per delega della collega Mirella De Santis e l'avv. Silvio Iodice per i prevenuti, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. – Premessa.

Il giudizio trae origine da una segnalazione di possibili irregolarità – presentata dall'Associazione Nazionale operatori call center (all. 1 alla

citazione) – nell’attuazione dell’avviso regionale del 16 maggio 2015 (per l’attribuzione di *voucher* formativi per l’occupazione – Annualità 2015), cui ha fatto seguito attività istruttoria della Guardia di Finanza, sfociata nella relazione istruttoria n. 33807 del 14/5/2024.

Da tali atti emergerebbe un sistema fraudolento unitario finalizzato all’indebita percezione di risorse pubbliche.

2. – La fattispecie di danno.

La Procura contabile contesta agli odierni resistenti una responsabilità dolosa e solidale per il danno di € 887.984,00 arrecato alla Regione Molise, relativamente a gravi violazioni che avrebbero caratterizzato l’assegnazione e la gestione dei contributi pubblici erogati per il finanziamento dei percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo, a valere sulle risorse di cui al POR FSE 2007-2013.

In sede di indagini penali sono state rilevate illecità tali da originare dinanzi al Tribunale di Campobasso il proc. pen. 240/2017 R.G.N.R., aperto dalla Procura della Repubblica di Campobasso e il giudizio R.G. n. Gip n. 1613/2017, ove vi è stata la costituzione di parte civile della Regione Molise, giudizio conclusosi con sentenza del 6/11/2025 dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione.

La Procura evidenzia la fondatezza della domanda desumibile, in particolare, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, Nucleo P.E.F. di Campobasso, contenuti nella citata relazione di danno erariale della Guardia di Finanza (nel prosieguo, anche “G.F.”) del 2024 e nell’annotazione di p.g. della stessa G.F. n. 11619 del 2018 (relativa al sopra indicato p.p. n. 240/2017).

Le irregolarità contestate dalla Procura afferiscono alla gestione di un finanziamento in *voucher* formativi per la formazione e la conseguente assunzione di personale, erogati dalla Regione Molise “*a valere sull’Asse II [...] POR FSE – Obiettivo 2 [...] 2007 – 2013 della Regione Molise*”, con particolare riguardo all’operatività delle società che avevano, rispettivamente, proposto ed attuato i progetti oggetto del suddetto finanziamento, che sarebbe stato sviato dalla sua finalità pubblicistica a causa sia della consapevole rappresentazione, nell’istanza di accesso al sostegno finanziario pubblico, di dati non veritieri, che di un vero e proprio accordo truffaldino intervenuto tra i rappresentanti-gestori delle associazioni e delle società a vario titolo coinvolte.

Dal quadro documentale ricostruito nella Relazione della G.F. del 2024 e dalla citata annotazione di p.g. emerge che con determinazione n. 299/2015 la Regione Molise approvava l’avviso pubblico, pubblicato nel BURM del 16 maggio 2015, il quale destinava risorse del FSE a percorsi formativi con obbligo di inserimento lavorativo.

Il sistema prevedeva, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso citato, ai fini della partecipazione al programma previsto, un *soggetto promotore* (nella specie, la Planetcall) disponibile ad assumere all’esito del percorso formativo, e degli enti formatori accreditati (art. 5 del citato avviso), c.dd. soggetti proponenti (Trend, Asia Onlus, Momento Formativo), i quali avrebbero dovuto elaborare il progetto formativo e curarne la realizzazione.

In particolare, con l’atto di citazione il requirente articola una contestazione ampia e strutturata. Al riguardo, in sintesi evidenzia

quanto segue.

2.1. – Alterazione dei presupposti di accesso al finanziamento.

Il p.m. deduce sul punto che:

- la Planetcall ha falsamente rappresentato un fabbisogno occupazionale sovradimensionato;
- gli enti formatori Asia e Momento Formativo erano privi dei requisiti sostanziali;
- la loro partecipazione è stata resa possibile grazie all'intervento di Lagioia e Testa, che hanno predisposto integralmente la documentazione;
- due sedi operative sono risultate non veritiere;
- l'attività formativa non è stata realizzata o lo è stata solo in parte;
- è stata svolta attività lavorativa in luogo di quella formativa.

2.2. – Mancato conseguimento del risultato occupazionale.

Il primo elemento determinante del sistema era l'obbligo di assunzione di almeno il 50% dei soggetti formati, con restituzione integrale dei voucher in caso contrario.

Tale vincolo diventa, nella ricostruzione del p.m., uno dei profili centrali della violazione, perché l'intero impianto risulta costruito su un fabbisogno occupazionale fittizio.

Sottolinea la grave discrasia tra le 106 assunzioni promesse e le 57 effettive, in violazione degli obblighi del bando. E che le offerte di lavoro sono risultate spesso inesistenti o simulate o limitate strategicamente, mentre è emerso che i contratti sottoscritti a valle della formazione erano precari, economicamente svantaggiosi o poco

realistici, con conseguente fallimento dell'obiettivo occupazionale.

La G.F. ha evidenziato che il fabbisogno occupazionale *“era calibrato al fine di ottenere l'importo complessivo dei voucher disponibili”*; e che tale fabbisogno risultava *“sovrastimato e non rispondente a esigenze reali”*.

Il p.m. fonda qui una delle principali accuse: la falsa rappresentazione del presupposto genetico del finanziamento.

2.3. – Gestione unitaria e fraudolenta delle attività.

Secondo la prospettazione attorea:

- la gestione amministrativa e finanziaria è stata accentrata in capo a soggetti diversi da quelli formalmente titolari;
- gli enti formatori hanno *“abdicato”* alle funzioni proprie;
- la Planetcall e la Trend hanno gestito direttamente l'attività formativa, in violazione del bando.

Ad avviso della Procura gli enti formativi non erano in grado di partecipare autonomamente al bando in quanto non possedevano:

- competenze nel settore;
- collegamenti con imprese;
- capacità organizzativa.

Le dichiarazioni riportate nell'atto istruttorio sono particolarmente rilevanti: i rappresentanti di Asia Onlus e Momento Formativo hanno ammesso di aver accettato condizioni imposte da Testa e Lagioia e di aver delegato integralmente la gestione del progetto.

Come sintetizzato nella annotazione di p.g. del 2018 (all. 20):

“tutta la procedura è stata gestita da Biagio Testa”;

“non abbiamo preparato alcun documento per il bando”;

“dovevamo solo acconsentire alla partecipazione”.

Dalle risultanze della Relazione della G.F. del 2024 (all. 3) e della annotazione di p.g. del 2018 (all. 20) emerge un dato centrale, e cioè che era concentrata in capo alla Planetcall (Mastrangelo), a Testa e a Lagioia la gestione effettiva dell'intero sistema, tra cui, in particolare:

- la predisposizione della documentazione e del progetto;
- la selezione dei corsisti;
- la gestione dei conti correnti (firma congiunta);
- la scelta dei docenti;
- l'organizzazione dei corsi.

La relazione istruttoria parla esplicitamente di gestione *“in modo truffaldino”* dei corsi apparentemente riferiti agli enti formativi.

Ne deriva, nella prospettiva accusatoria, una sostanziale fittizietà del ruolo degli enti formatori, utilizzati come schermo formale.

2.4. – Fittizietà dell'attività formativa.

Il p.m. evidenzia:

- la falsificazione dei registri delle presenze;
- la mancata partecipazione dei corsisti;
- attività formativa solo simulata o svolta difformemente dall'avviso pubblico;
- sostanziale conversione dell'attività di formazione in attività lavorativa a favore della Planetcall (i corsisti svolgevano lavoro reale di call center/vendite invece che di formazione).

Dalla annotazione di p.g. 2018 (all. 20), che il p.m. richiama diffusamente, si legge che i registri erano compilati in modo da far

raggiungere le ore necessarie al raggiungimento del voucher, e che diversi corsisti hanno dichiarato:

- di non avere mai frequentato;
- che erano presenti solo per firmare;
- che partecipavano solo in modo occasionale;
- che le firme erano apposte da altri;
- di non riconoscere la propria firma.

Esempio emblematico è il caso di una persona audiolesa, mai presente ma risultante frequentante.

2.5. – Attività simulata: la “formazione” sostituita dal lavoro.

Elemento particolarmente valorizzato dalla Procura è che le ore di formazione erano, in realtà o attività di vendita telefonica ovvero di call center operativo.

Le dichiarazioni dei corsisti, riportate nell’all. 20, affermano:

- *“contattavamo clienti per vendere prodotti telefonici e gas”;*
- *“gli obiettivi erano quelli di vendita”.*

Ne consegue la totale deviazione delle attività rispetto alla finalità pubblica formativa.

2.6. – Ulteriori elementi di artificiosità: sedi fittizie.

La Relazione della G.F. del 2024 (all. 3) ha accertato ulteriori anomalie:

- sedi operative dichiarate ma inesistenti utilizzate per giustificare il fabbisogno occupazionale;
- sedi create pochi giorni prima della domanda.

2.7. – Flussi finanziari e distrazione delle risorse pubbliche.

La annotazione di p.g. del 2018 (all. 20), in tesi attorea ha documentato

in modo analitico:

- che la quasi totalità dei fondi è confluita su società riconducibili ai promotori;
- l'utilizzo di consulenze fittizie (pagamenti a soggetti collegati) o di trasferimenti intersocietari, tra cui somme trasferite alla Gain Srl (riconducibile al Testa) o alla Planetcall.

In definitiva, la maggior parte delle somme pubbliche è confluita su conti di società o di soggetti persone fisiche riconducibili ai promotori, realizzando un indebito trattenimento dei voucher destinati ai corsisti.

2.8. – La qualificazione giuridica operata dal p.m.

Sulla base degli atti istruttori (all. 3 e all. 20), il p.m. qualifica i fatti come indebita percezione di finanziamenti pubblici e gestione difforme dei fondi pubblici, realizzate con condotta dolosa coordinata. Vengono evidenziati artifici e raggiri, falsità documentali e sviamento delle risorse.

Il dolo è individuato nella costruzione coordinata del sistema tra i vari convenuti.

Il danno è stato quantificato nell'intero importo dei contributi (€ 887.984), in quanto integralmente sviato dalle finalità pubbliche.

2.9. – Rapporto con la PA.

Gli enti, pur privati, avevano un rapporto di servizio con la Regione perché partecipavano alla realizzazione di un programma finanziato con fondi pubblici. La responsabilità è estesa anche ai rappresentanti degli enti o delle associazioni.

2.10. – Nesso causale.

Il danno deriva dall'utilizzo distorto dei fondi rispetto allo scopo.

3. – Il giudizio cautelare.

In sede cautelare la Procura regionale ha chiesto il sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 887.984 nei confronti degli odierni convenuti, ad eccezione di Momento Formativo Associazione Culturale.

3.1. – Il decreto presidenziale n. 29/2025 del 28/10/2025.

Ritenendo sussistenti sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora* sulla base delle risultanze investigative e del procedimento penale, il Presidente della Sezione ha autorizzato il sequestro conservativo di conti correnti, prodotti finanziari e partecipazioni societarie fino alla concorrenza degli importi contestati, ritenuti facilmente disperdibili.

Nel far ciò ha autorizzato il sequestro conservativo sino all'importo complessivo di € 887.984 nei confronti di Mastrangelo, Lagioia, Planetcall e Trend; mentre per Scognamiglio/Asia e D'Alessandro il vincolo è stato limitato rispettivamente agli importi dei contributi percepiti dai relativi enti formativi (€ 297.191,75 ed € 296.462,25), non emergendo elementi idonei, in quella fase, ad estendere la loro responsabilità solidale all'intero danno.

3.2. – L'ordinanza del giudice designato n. 4/2025 del 19/12/2025.

All'esito della fase di convalida, caratterizzata dalla costituzione di tutti gli intimati e dall'acquisizione delle dichiarazioni dei terzi sequestrati, il giudice designato ha concentrato l'esame sul requisito del *periculum in mora*, ritenendolo assorbente.

Pur senza escludere, in via sommaria, la configurabilità del *fumus*, il

giudice ha osservato che:

- alcuni soggetti disponevano di un patrimonio e di attività economiche non trascurabili (Planetcall, Trend, Scognamiglio, Lagioia e Mastrangelo);
- molti rapporti colpiti dal sequestro presentavano saldi modesti, risultavano cointestati o addirittura riferibili a soggetti terzi;
- una parte delle disponibilità era funzionale alla gestione delle attività economiche e al pagamento di lavoratori e collaboratori;
- a circa dieci anni dai fatti contestati, e dopo anni di conoscenza dell'indagine penale da parte degli interessati, non risultavano significativi atti di dispersione patrimoniale.

Richiamando la giurisprudenza secondo cui il *periculum* richiede circostanze concrete, attuali e verificabili, il giudice ha concluso che il timore di perdita della garanzia patrimoniale prospettato dalla Procura fosse meramente ipotetico. Ha quindi revocato integralmente il sequestro disposto con il decreto presidenziale n. 29/2025.

3.3. – L'ordinanza collegiale n. 4/2026 sul reclamo della Procura.

Contro la revoca la Procura ha proposto reclamo, sostenendo che il giudice designato avesse applicato un criterio eccessivamente rigoroso nella valutazione del *periculum in mora* e che avesse sottovalutato la gravità delle condotte dolose contestate, la sproporzione tra credito e patrimonio e la facile liquidabilità dei beni finanziari sottoposti a vincolo.

Respinte le eccezioni preliminari dei prevenuti, nel merito, la Sezione ha espresso una valutazione favorevole alla sussistenza del *fumus boni*

iuris, evidenziando che gli atti di indagine descrivevano un plausibile meccanismo fraudolento fondato su sovrastima del fabbisogno formativo, rendicontazioni irregolari, manipolazione della documentazione e una gestione unitaria dei flussi finanziari.

Ha inoltre ritenuto non manifestamente fondate le eccezioni di prescrizione, di difetto di giurisdizione e di insussistenza del danno.

Tuttavia, ha condiviso integralmente la conclusione del giudice designato sulla mancanza del *periculum in mora*, il quale è requisito autonomo e non può identificarsi con la sola gravità del *fumus*.

In particolare, e in sintesi, è stato ritenuto che nel sequestro conservativo, la gravità del *fumus*, la natura dolosa delle condotte contestate e la mera liquidabilità dei beni non sono sufficienti a integrare il *periculum in mora*, che deve essere concreto, attuale e specificamente dimostrato mediante indici oggettivi o soggettivi di dispersione patrimoniale.

Nel caso di specie, non sono emersi atti significativi di spoliazione o depauperamento del patrimonio, nonostante gli interessati fossero a conoscenza delle indagini da diversi anni.

Il lungo tempo trascorso dall'emersione dei fatti senza comportamenti distrattivi è stato considerato elemento decisivo per escludere il rischio attuale di dispersione dei beni.

È stato, inoltre, evidenziato che il sequestro richiesto avrebbe inciso prevalentemente su conti correnti e disponibilità finanziarie di soggetti ed enti ancora operativi, con possibili effetti pregiudizievoli sulla continuità aziendale, sul pagamento delle retribuzioni e sull'esercizio

dell'attività economica, senza che fosse stato dimostrato un effettivo pericolo per la futura soddisfazione del credito erariale.

Per tali ragioni il reclamo della Procura è stato rigettato e l'ordinanza che aveva revocato il sequestro conservativo è stata integralmente confermata.

4. - Intervento della Regione Molise.

In vista dell'odierna udienza di trattazione, la Regione Molise è intervenuta "*ad adiuvandum*" ex art. 85 c.g.c., in qualità di amministrazione danneggiata, aderendo integralmente alla domanda e ribadendo:

- la falsità della rappresentazione dei presupposti;
- la gestione deviata e simulata dei corsi;
- la natura dolosa dell'illecito;
- il nesso causale tra condotte e danno.

5. - Le difese dei convenuti.

I convenuti si sono tempestivamente e regolarmente costituiti in giudizio, con comparsa a ministero dei difensori in epigrafe indicati, eccependo, in sintesi, tra l'altro:

- il difetto di giurisdizione di questa Corte;
- l'inammissibilità per genericità della domanda;
- l'insussistenza del danno per la Regione Molise (fondi europei/statali);
- la prescrizione dell'azione contabile;
- l'assenza di dolo, nesso causale e antigiuridicità;

5.1. - In particolare, il sig. Rocchino D'Alessandro, in proprio e per

l'associazione Momento Formativo, rappresentato dall'avv. Silvio Iodice (subentrato all'avv. Michele Sansone – che aveva rappresentato il prevenuto in sede cautelare – e all'avv. Katia Palladino a seguito di loro rinuncia), deduce:

- la prescrizione dell'azione, essendo il termine quinquennale decorso (i fatti sono risalenti al 2015-2016) e l'assenza di una situazione di occultamento doloso, in presenza, per di più, della conoscenza della potenziale illiceità della vicenda da parte della Procura sin dal 2015. Né può sostenersi che la costituzione di parte civile della Regione Molise nel procedimento penale (avvenuta nel 2022) abbia potuto interrompere la prescrizione anche nei suoi confronti, non essendoci solidarietà passiva (la responsabilità amministrativa è parziaria), che vi è solo in caso di dolo, nel caso di specie non provato, quindi, gli atti interruttivi non si estendono agli altri soggetti. Ciò è già stato riconosciuto nei provvedimenti cautelari;
- l'insussistenza del danno, in quanto i fondi sono provenienti da FSE e dallo Stato, non dal bilancio regionale;
- il difetto di giurisdizione, in quanto il rapporto non è pubblicistico; i fondi sono stati assegnati ai corsisti (voucher), mentre l'ente è un semplice erogatore privato scelto liberamente, quindi niente rapporto di servizio con la PA;
- la Regione Molise ha compiuto tutti i dovuti controlli sulla permanenza in servizio dei corsisti e sulla regolarità dei corsi, approvando la rendicontazione, liquidando il saldo e svincolando la polizza fideiussoria prestata dalla Planetcall. Per conseguenza

l'eventuale danno è imputabile alla PA stessa ex art. 1227 c.c. (colpa del creditore), il quale prevede che il danno non è risarcibile se poteva essere evitato con normale diligenza. La Procura non ha citato i funzionari regionali responsabili dello svincolo delle fideiussioni. Il processo è perciò incompleto, va dunque disposta l'integrazione del contraddittorio, oppure c'è l'improcedibilità;

- il difetto del nesso causale, essendo eventuali inadempimenti imputabili ad altri soggetti (Planetcall);

- nel merito, che l'attività è stata realmente svolta, l'ente è accreditato, e non vi è prova di irregolarità; a tale riguardo deduce che la fase formativa svolta ha riguardato il corso sulle telecomunicazioni per 45 allievi, dimostrando che: il corso è stato regolarmente svolto con 605 ore di formazione; è stata comunicata la regolare chiusura con PEC del 10/12/2015; la documentazione è completa includendo registri presenze, relazioni e rendicontazioni. La Regione, dal canto suo, ha verificato e approvato, ha pagato l'acconto e il saldo, senza contestare nulla sulla formazione, ma solo sugli esiti occupazionali;

- sotto il profilo soggettivo, che non vi è alcuna prova di accordi fraudolenti, né può parlarsi di "*dolo per contagio*"; ogni responsabilità deve essere individuale;

- riguardo all'entità del danno, va tenuta presente l'utilità comunque conseguita, pari a 57 assunzioni effettuate, ragion per cui invoca l'applicazione della *compensatio lucri cum damno*: il danno andrebbe ridotto al massimo al 40% e, in ogni caso, limitato solo a quanto direttamente percepito (€ 296.462,25), ulteriormente ridotto per utilità

e colpa della PA.

5.2. – Il sig. Pierluigi Lagioia (ex legale rappresentante dell'Associazione Culturale *Trend*), difeso dall'avv. Mariano Prencipe, eccepisce, in via pregiudiziale,

- l'inammissibilità della citazione ex art. 86, comma 2 lett. e) del c.g.c.: l'atto della Procura è generico e indeterminato, perché non individua con precisione le condotte attribuite a ciascun convenuto, l'elemento soggettivo doloso e il singolo apporto causale (richiama C. conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 139/2023), non chiarisce il contributo causale individuale, configura una responsabilità "collettiva" indistinta, atteso che *«le carenze dell'editio actionis non possono essere colmate attraverso la documentazione prodotta, non spettando al giudice surrogarsi all'attore nella configurazione dei requisiti dell'azione (nella specie, nell'individuazione delle illiceità commesse dai convenuti)»* (Sez. Prima Giur. Centrale d'Appello n. 326/2021 in data 13.5.2021). Le lacune informative, sopra evidenziate, non possono, peraltro, ritenersi colmate, attraverso il richiamo, diretto o indiretto, effettuato, dall'atto di citazione, a documenti esterni, comunque, versati nel fascicolo processuale.

Risulta, infatti, oltremodo difficoltoso integrare l'atto di citazione con documenti esterni allo stesso, tanto più allorché lo sforzo ermeneutico si amplifica nei casi, come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di un numero consistente di soggetti assertivamente coinvolti nonché da una rilevante complessità della *fattispecie*.» (SGR Piemonte, citata). Per conseguenza, assume la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.);

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, posto che i voucher

sono aiuti alle persone (corsisti), non agli enti formativi, i quali operano su delega dei corsisti.

Nel merito:

- la prescrizione del danno erariale: il danno era già conoscibile nel 2015-2016, perché la Regione aveva tutti i documenti (registri, contratti, progetti), aveva effettuato controlli e validato i progetti e aveva svincolato le fidejussioni. Inoltre, non esiste occultamento doloso, la Procura è rimasta inerte per anni, il procedimento penale non interrompe validamente la prescrizione (anche perché la costituzione di parte civile è stata revocata);
- l'assenza di danno alla Regione Molise, essendo i fondi provenienti dall'UE e dallo Stato, non da risorse regionali. Di conseguenza un'eventuale condanna comporterebbe ingiustificato arricchimento;
- l'infondatezza delle accuse, posto che l'Associazione Trend aveva i requisiti che sono stati verificati e approvati dalla Regione; inoltre, la collaborazione con l'azienda Planetcall era prevista dal bando (art.13);
- che i corsi sono stati svolti regolarmente e che i progetti prevedevano una netta predominanza della *work experience* rispetto alla formazione teorica. Sotto il primo profilo, le Sit (13 su 15 corsisti) confermano la frequenza al corso della Trend; che le firme sono regolari; che l'attività svolta è reale: infatti i registri erano regolarmente tenuti e firmati dagli allievi e la Regione li ha verificati prima dei pagamenti. Alcune anomalie sono isolate e riguardano altri enti (non la Trend), e in ogni caso non sono imputabili al Lagioia;
- l'esistenza di una fideiussione a garanzia esclude il dolo;

- che nessuna costrizione vi è stata nei confronti dell'Asia Onlus e della Momento Formativo, come affermato dagli stessi Scognamiglio e D'Alessandro innanzi al giudice penale nel corso del processo n. 240/17 R.G. P.M.;

- la sede di Campobasso, al contrario di quanto rilevato dalla G.F., esisteva ed era concessa in locazione dalla Associazione Trend alla Planetcall prima della partecipazione al bando, e si trovava al civico n. 72 e non 12 di Via Lazio, ove si recava, sbagliando, la G.F. Mentre nessuno dei progetti formativi ammessi al bando prevedeva quale sede presso cui svolgere la *work experience* quella di Pozzilli;

- l'intervento della Regione è contraddittorio in quanto aveva approvato i progetti e ne aveva certificato la regolarità.

Chiede, in conclusione, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile la citazione e il difetto di giurisdizione. In via preliminare di merito, di dichiarare prescritta la domanda. Nel merito, in subordine, di escludere il danno erariale e la responsabilità. In ulteriore subordine, di ridurre il danno considerando la quota relativa ai corsisti assunti, la quota parte liquidata a favore delle altre due associazioni, la responsabilità di altri soggetti, gli errori della Regione.

5.3. - Il sig. Luigi Scognamiglio, in proprio e quale legale rappresentante di Asia Onlus, e la stessa Associazione con separata comparsa di costituzione, deducono:

- l'inammissibilità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle condotte contestate (violazione dell'art. 86 del CGC e dell'art. 24 Cost.), non personalizzate quanto all'individuazione degli elementi

costitutivi dell'illecito in capo a ciascun convenuto, anche in ipotesi di asserita responsabilità solidale per dolo;

- la prescrizione del danno erariale: la Regione “**doveva**” conoscere la vicenda sin dal momento dei pagamenti (2015/2016), considerato che aveva attestato la regolarità del percorso formativo. Quindi, non può esservi alcun occultamento doloso ma al limite negligenza nell'operato dei funzionari regionali addetti al controllo, non evocati nell'odierno giudizio. Analogamente, lo svincolo della polizza da parte della Regione avrebbe implicitamente attestato il raggiungimento degli obiettivi occupazionali. Inoltre, Asia non è stata attinta dal procedimento penale, e la costituzione di parte civile della Regione è stata revocata ai sensi degli artt. 82, co. 2, e 523 c.p.p., quindi per giurisprudenza unanime la revoca priva l'atto di costituzione di qualsiasi efficacia interruttiva, rendendolo *tamquam non esset* (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 17799/2014; C. conti, Sez. centrale, n. 200/2015). Ne consegue che il termine quinquennale è ampiamente decorso, sia dalla data dei pagamenti (2015-2016) che, in subordine, dalla scoperta penale (2019);

- l'assenza di danno alla Regione Molise, per le stesse ragioni spiegate dagli altri convenuti. Un eventuale recupero costituirebbe un arricchimento indebito per la Regione;

- l'assenza di dolo e della fondatezza della domanda. Asia Onlus aveva i requisiti di partecipazione; non vi è alcuna prova di condotte fraudolente; la collaborazione con Planetcall era prevista e legittima; le attività formative sono state svolte regolarmente, con certificazioni e

controlli regionali anche sui docenti e i registri; la stessa ritenuta irregolarità nei corsi è basata su poche testimonianze, vale a dire, riguardo ad Asia, su 2 casi negativi (R.L. e Valeria Guidi) su 150 partecipanti (di cui sono state acquisite le Sit integrali solo di 15 corsisti), che rappresentano episodi isolati e testimoniano comportamenti fraudolenti dei corsisti;

- riguardo al dolo, i controlli regionali, le fidejussioni sono incompatibili con un disegno fraudolento; inoltre, vi è stata trasparenza totale nei dati comunicati alla Regione e non vi è stato coinvolgimento nel procedimento penale. La Procura non avrebbe dimostrato la consapevolezza e la volontà fraudolenta;

- riguardo il fabbisogno e le assunzioni, vi era la responsabilità esclusiva di Planetcall e comunque sono state effettuate 57 assunzioni reali, inoltre i rifiuti dei corsisti non sono imputabili ad Asia;

- eventuali errori sarebbero imputabili alla Regione che ha svincolato la garanzia;

- il difetto di giurisdizione, in quanto i beneficiari dei fondi erano i corsisti, non gli enti di formazione;

In via subordinata, chiedono la riduzione dell'eventuale addebito escludendo somme non pertinenti (quali gli importi percepiti direttamente dai corsisti a titolo di indennità di frequenza, euro 3 per ora) ed imputando le dovute responsabilità alla Regione, ai corsisti e ad altri soggetti.

5.4. – L'Associazione Culturale Trend sostiene:

- l'inammissibilità della domanda perché generica e indeterminata:

non individua condotte specifiche per ciascun convenuto e il nesso causale e le responsabilità individuali. Essa viola, pertanto, il diritto di difesa;

- il difetto di giurisdizione Corte dei conti. I veri beneficiari dei fondi sono i corsisti (persone fisiche), mentre gli enti di formazione sono solo intermediari; quindi, il rapporto pubblico riguarda i corsisti;

- la prescrizione del danno erariale (oltre 5 anni), in quanto il danno era conoscibile già nel 2015-2016; la Regione, inoltre, aveva tutta la documentazione, svolto controlli completi e validato i progetti. Infine, non vi è occultamento doloso, è irrilevante il rinvio a giudizio (2019) e la relazione della G.F. del 2024;

- la mancanza di danno alla Regione Molise (fondi UE e Stato) con conseguente suo arricchimento indebito in casi di eventuale condanna;

- l'infondatezza della domanda, facendo leva sui seguenti argomenti:

1. sulla mancanza dei requisiti, la Trend è un ente storico accreditato e con ampia esperienza, e la collaborazione con altri soggetti era prevista dal bando;

2. riguardo al fabbisogno occupazionale "fittizio", vi è la responsabilità esclusiva di Planetcall; inoltre, se le assunzioni effettive sono state 57 su 150, osserva che la mancata assunzione è spesso dovuta alla rinuncia dei corsisti. Esisteva una polizza fideiussoria a garanzia di tale aspetto, la quale esclude il danno e il dolo;

3. in merito all'irregolarità nella formazione, l'accusa è basata sulle Sit di solo 15 corsisti su 150. Di questi, 13 corsisti confermano la regolarità, due soli sono i casi dubbi e non riguardano la Trend, al cui

riguardo tutti i corsisti confermano la partecipazione reale, che le firme sono autentiche e che le lezioni sono state svolte. La stessa contestata prevalenza della *work experience* era prevista e dichiarata nei progetti e approvata dalla Regione, quindi, nessuna violazione vi è stata.

4. insussistenza del dolo. La Procura ipotizza un “piano fraudolento unitario”, negato radicalmente dalla difesa, a causa dell’esistenza di fideiussione, incompatibile con intento fraudolento; della trasparenza totale delle informazioni comunicate alla Regione; della regolarità del corso Trend, confermata dalle testimonianze; dell’assenza di prove concrete, anche in riferimento alla volontà di arrecare danno;

5. ruolo della Regione Molise. La Regione conosceva tutti gli atti della procedura, ha controllato e approvato, ha svincolato fideiussioni, dunque, se c’è danno va ritenuta responsabile anche la Regione. Di conseguenza la mancata chiamata dei funzionari determina un’irregolarità del processo.

In via subordinata, chiede la riduzione dell’importo di danno, escludendo le quote imputabili ai corsisti, agli altri enti e alla Regione.

5.5. – Si sono costituiti il sig. Mastrangelo e la Planetcall, i quali ribadiscono integralmente tutte le precedenti eccezioni e gli argomenti principali a difesa. In particolare, e in sintesi, deducono:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi eventualmente di danno a un ente diverso (Unione Europea);
- l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Sottolineano sul punto che: i) la Procura aveva conoscenza della notizia di danno sin dal 2015; ii) gli elementi essenziali della

vicenda erano già pienamente individuabili fin da allora e, tuttavia, gli accertamenti sono stati svolti con un ritardo macroscopico (quasi 9 anni); *iii*) il termine quinquennale decorreva da quella conoscenza iniziale e non può essere dilatato per inerzia investigativa; *iv*) parimenti l'eventuale rilievo del processo penale non salva la pretesa, anche tenuto conto che la costituzione di parte civile della Regione è stata poi revocata (non essendo intervenuta all'udienza del 6/11/2025 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e non avendo presentato le conclusioni scritte come prescritto dall'art. 523, comma 2, c.p.p.: cita al riguardo Cass. pen. sez. IV, n. 17799/2014; Cass. civ., sez. III, n. 872/2008); *v*) di conseguenza, non si è prodotto alcun effetto interruttivo stabile;

- la carenza di legittimazione passiva e l'assenza di un rapporto di servizio, essendo i fondi stati erogati agli organismi di formazione e avendo l'impresa solo il ruolo di soggetto promotore, con obbligo di assumere personale formato;

- il fabbisogno occupazionale di 212 lavoratori era stato espresso in riferimento a ben quattro progetti presentati, mentre la Regione ne ha approvati solo tre (i primi due a favore della Asia e della Momento Formativo per 45 corsisti ciascuno, il terzo a favore della Trend per la formazione di 60 allievi) per la formazione di 150 unità, con obbligo assunzionale di 75 lavoratori; Planetcall, a seguito della prova di idoneità finale, ha formulato la proposta di contratto a 102 corsisti, numero superiore "al 50% del numero di voucher, di cui solo 57 hanno accettato l'incarico;

- i corsi sono stati effettivamente svolti, rispettavano le regole del bando, sono stati approvati e controllati dalla Regione, i voucher sono stati liquidati solo dopo verifiche, gli obiettivi occupazionali sono stati raggiunti. Al riguardo, a fronte dell'obbligo di assumere circa il 50% dei partecipanti, sono state formulate proposte di lavoro a più del 50%, dipendendo le mancate assunzioni da rinunce dei corsisti;
- se lo "*stage*" o la *work experience* si sono tradotte in vendite effettive a vantaggio della Planetcall è allegazione priva di riscontro che, in ogni caso, non esclude effettività ed efficacia dei percorsi formativi e non potrebbe condurre a sostenere che le finalità del percorso formativo siano rimaste "*palesamente insoddisfatte*";
- le testimonianze sono inutilizzabili e inattendibili, come le ricostruzioni investigative, che presentano incongruenze;
- la Regione ha approvato e collaudato tutte le attività, dunque, vi è interruzione del nesso causale; in sostanza, nessun danno sarebbe sorto senza gli atti della stessa Regione, la quale per di più, ha svincolato la garanzia fideiussoria, segno dell'assenza di irregolarità;
- anche in via subordinata, la difesa contesta l'importo richiesto, in quanto il danno non può coincidere con l'intero finanziamento; al massimo riguarderebbe i voucher relativi ai soggetti non assunti, e comunque sarebbe drasticamente inferiore (circa € 89.544).

In conclusione, chiedono il rigetto della domanda.

6. – L'udienza di discussione.

Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero e gli avvocati presenti (incluso l'avvocato Iacovelli per la Regione interveniente) hanno

esposto e concluso come da atti scritti e da verbale.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

7. – Le eccezioni pregiudiziali dei convenuti.

7.1. – La giurisdizione della Corte dei conti.

Va con priorità esaminata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questa Corte sui fatti di causa, cui si correla quella inerente al difetto di danno alla Regione.

L'eccezione va disattesa.

In giurisprudenza, anche di legittimità (Cass., SS.UU., n. 15970/2020; Cass., SS.UU., 27 gennaio 2016, n. 1515; ed inoltre, Cass. sez. un., 31 luglio 2017, n. 18991; Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14436), è costante l'affermazione secondo cui configura danno erariale e rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 Cost., comma 2, la gestione di un programma pubblico finanziato con risorse anche comunitarie, erogate dalla Regione, tale da creare un rapporto qualificato con la PA (tra le tante, cfr. C. conti, Sez. IIA, n. 367/2026). Tale provvista riguarda chiunque si intrometta, *“in forma di attiva cooperazione ... nel processo di causazione del danno erariale consistente nella consapevole attestazione dello svolgimento, in realtà fittizio, dei corsi di formazioni, al fine di conseguire indebitamente i contributi pubblici...”* (C. conti, Sez. IA, n. 54/2025).

La giurisprudenza è, dunque, consolidata nel ritenere che i contributi pubblici, ancorché erogati a soggetti formalmente privati, mantengano

una intrinseca destinazione pubblicistica, sicché il loro illecito utilizzo integra una fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale. Così come la giurisprudenza pacifica considera i fondi UE integrati nella sfera pubblica nazionale o regionale, con la conseguenza che la gestione nazionale o regionale non esclude la giurisdizione della Corte dei conti. Sul punto, di recente, cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 24/06/2025, n. 16928 *“L’affidamento, da parte della Regione Sicilia, ad un ente privato (nella specie, Centro Italiano Femminile) della gestione di corsi di formazione professionale disciplinati e finanziati dalla P.A. instaura un rapporto di servizio con detto ente e ne implica, conseguentemente, l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, la natura privatistica dell’ente stesso né dello strumento contrattuale (appalto di servizio) con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione”*.

Nel caso di specie, perciò, se pure la Regione Molise agiva quale autorità di gestione e soggetto responsabile dell’impiego delle risorse pubbliche, anche se di origine comunitaria, eventuali irregolarità nell’impiego delle stesse integrano una fattispecie di danno erariale, quantomeno in via mediata, in quanto riflettenti sull’obbligo di corretta gestione delle risorse pubbliche.

In definitiva, ribadendo quanto affermato in sede di ordinanza cautelare sul reclamo (n. 4/2026, cit.), riguardo al “danno alla Regione” – in linea di principio – la riconducibilità delle risorse al FSE o allo Stato non esclude il danno all’ente territoriale quale soggetto erogatore e gestore del programma, titolare della allocazione delle risorse

sovranazionali in bilancio, della legalità della spesa e responsabile del corretto impiego di fondi pubblici destinati a finalità di interesse generale. Ne consegue che eventuali condotte artificiose o fraudolente, funzionali a ottenere indebiti vantaggi economici, incidono direttamente sulla corretta gestione delle risorse pubbliche affidate alla Regione e sul perseguimento da parte di essa dei principi di buon andamento e di sana gestione finanziaria e amministrativa.

Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che tutti i soggetti coinvolti nel presente processo (e dunque anche Planetcall), nelle rispettive qualità, hanno rivestito un ruolo funzionale nell'ambito del procedimento di spesa pubblica, incidendo direttamente sulla determinazione del fabbisogno occupazionale e sulla stessa ammissione al finanziamento. Tale coinvolgimento, con gestione dei fondi pubblici, pur non integrando un rapporto di impiego in senso stretto, è idoneo a configurare quel rapporto di servizio in senso ampio richiesto per la radicazione della giurisdizione contabile.

Non può essere condivisa, quindi, la tesi difensiva che individua il rapporto di servizio con la P.A. nei confronti dei singoli corsisti.

7.2. - L'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità.

La eccepta causa di inammissibilità o nullità non sussiste.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, co. 4 c.p.c., solo quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, avendo riguardo peraltro all'insieme delle indicazioni

contenute nell'atto di citazione e dei documenti a esso allegati, mancanza che deve essere tale da un punto di vista teleologico da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa alle controparti (Cass. n. 17023/2003, n. 27670/2008 e SS.UU. 22/05/2012, n. 8077).

La valutazione, che ovviamente deve prescindere da qualsiasi considerazione *ex ante* in merito alla fondatezza della domanda spiegata, va effettuata caso per caso in base a dette coordinate, le quali non sono riscontrabili nel caso di specie, non risultando alcuna difficoltà in capo alle parti convenute opposte nel formulare adeguate e complete contro-deduzioni rispetto alla chiara prospettazione della domanda e delle ragioni in fatto e in diritto contenute nell'atto di introduzione dell'odierno giudizio.

E difatti, sebbene la Procura faccia ampio rimando agli atti del procedimento penale, essa costruisce (v. pp. 9-10; 11-18; 23-24; 31-35 della citazione) un impianto accusatorio unitario in cui tutti i convenuti cooperano consapevolmente in vista dell'accesso indebito ai finanziamenti regionali:

- vi è una fase genetica fraudolenta (domanda) con presentazione di progetti e dati non veritieri; la simulazione di capacità organizzativa e formativa degli enti; l'affidamento a soggetti terzi di tutte le attività inerenti alla presentazione della domanda e della realizzazione e gestione del progetto;
- una fase esecutiva illecita, consistente nella gestione delle attività difformemente da quanto dichiarato (formazione solo apparente,

lavoro mascherato);

- un accordo doloso e i ruoli dei singoli partecipanti (pp. 14-15; pp. 16-18; 31-32), tramite un concerto preordinato tra i soggetti coinvolti.

In tale contesto:

- Lagioia, Trend, Testa (pp. 14-15; pp. 16-18; 31-32) svolgono il ruolo di ideatore e promotore dello schema; forniscono mezzi e supporto per partecipare ai bandi; gestiscono di fatto i corsi (con Planetcall), in difformità da quanto dichiarato; sono responsabili di una gestione carente e inadempiente;

- D'Alessandro (Momento Formativo) e Scognamiglio (Asia) (pp. 15; 17-18; 32) rivestono il ruolo di consapevoli agevolatori dello schema fraudolento: vi partecipano pur sapendo di non avere mezzi o esperienza; rinunciano di fatto al ruolo formativo, lasciando la gestione corsi e selezione all'asse Trend-Testa-Planetcall; acquisiscono referenze (accreditamento nel settore); accettano tutte le condizioni contrattuali imposte; contribuiscono alla falsa rappresentazione e alla gestione difforme, controfirmando gli atti relativi allo svolgimento delle attività (anche registri) senza realizzarle; partecipano alla creazione di un'attività "formativa" che è di lavoro mascherato;

- Mastrangelo (Planetcall) (pp. 15; pp. 11-13; 32-35) concorre nella rappresentazione non veritiera del fabbisogno occupazionale; è attuatore e beneficiario del sistema, in quanto utilizza i corsisti come lavoratori effettivi e percepisce compensi (docenze, consulenze); trasforma la formazione in attività lavorativa reale (call center); propone contratti poco appetibili, sapendo che pochi avrebbero

accettato; simula o omette assunzioni per mantenere apparente l'esito occupazionale.

Alla luce di tali considerazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese delle parti private, a parere del collegio non risulta nemmeno violato il principio dispositivo, perché esso consente comunque a questo giudice di desumere la ragione della domanda e il suo fondamento, con riferimento non solo alle indicazioni contenute nell'atto di citazione ma anche nei documenti a esso allegati.

A tale proposito va richiamato il principio di circolarità delle prove tra i vari processi (penale, civile amministrativo) e del libero convincimento del giudice contabile in ordine alla valutazione di tutti gli elementi a disposizione, incluso quelli provenienti dal procedimento penale (C. Conti, Sez. IA, n. 225/2019), quantunque non sfociato in una sentenza di condanna. Gli elementi di prova acquisiti in sede istruttoria penale non sono travolti dalla mancata formazione della "*res iudicata*" sostanziale: pur in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, il giudice contabile, nell'ambito della sua autonoma cognizione, ben può operare la più ampia valutazione dei suddetti elementi, annettendo ad essi un autonomo rilievo probatorio per porli a base del proprio convincimento, in quanto integranti idonee fonti di prova, ancorché atipiche, il cui valore indiziario è liberamente apprezzabile da questo giudice ex art. 116 c.p.c. all'esito del contraddittorio processuale.

8. - L'esame dell'eccezione di prescrizione.

L'eccezione non merita accoglimento.

Nel caso di specie ricorrono i presupposti dell'occultamento doloso del danno previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, anche nella formulazione introdotta dalla legge n. 1 del 2026.

Le risultanze istruttorie evidenziano infatti una pluralità di condotte attive idonee a impedire all'amministrazione la percezione dell'effettiva portata dell'illecito, tra cui:

- la rappresentazione non veritiera di requisiti sostanziali ovvero dei presupposti necessari per l'accesso ai contributi;
- la simulazione, almeno parziale, delle attività formative;
- l'alterazione dei registri;
- l'utilizzo di documentazione solo apparentemente regolare;
- la sovrapposizione tra attività formativa e attività produttiva.

Tali condotte hanno neutralizzato la capacità dei controlli amministrativi di rilevare tempestivamente le irregolarità, inducendo l'amministrazione a ritenere regolare lo svolgimento delle attività finanziate.

Condivisibili risultano, pertanto, i principi espressi dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia nella sentenza n. 102/2026 e dalla relativa giurisprudenza d'appello richiamata in motivazione, secondo cui secondo cui: «2.3. *Fermo quanto precisato, deve ancora evidenziarsi che, recentemente impegnato nell'esegezi del novellato art. 1 co. 2 della L. 20/1994, il locale Giudice di Appello ha sottolineato, attraverso un obiter dictum, che "l'occultamento doloso del danno accertato nell'impugnata sentenza è fondato – come si vedrà – sulla prova dell'esistenza di condotte attive (sostituzione dei preventivi; distruzione della documentazione originaria, ritenuta idonea) che*

integrano i presupposti di fatto per l'affermazione dell'occultamento doloso anche nella novellata formulazione dell'art. 1, c. 2, della l.n. 20 del 1994 e s.m.i" (App. Sicilia, sent. n. 8/A/2026). Similmente, questo Collegio, in linea con la giurisprudenza contabile più recente (C. conti, Sez. II, sent. n. 52/2026; C. conti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 87/2026), ritiene che l'utilizzo di dichiarazioni mendaci o reticenti, funzionali a rappresentare in modo fittizio il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure pubbliche o ad evidenza pubblica, costituisca "condotta attiva" ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, integrando così l'occultamento doloso del danno. Parallelamente, l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti da parte dell'interessato – a fronte di obblighi informativi imposti dalla lex specialis e dalla modulistica predisposta dall'amministrazione – configura comunque la violazione di specifici doveri informativi, anch'essi elevati dalla nuova formulazione normativa a presupposto dell'occultamento doloso. Tale previsione si inserisce, in una più ampia prospettiva sistematica, nel solco di un sottosistema normativo che valorizza il principio di autoresponsabilità del privato, escludendo il consolidamento di posizioni soggettive fondate su dichiarazioni non veritiere (cfr. art. 75 DPR 445/2000; art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990)».

Il *dies a quo* della prescrizione deve quindi essere individuato nel momento dell'emersione degli elementi essenziali della fattispecie e, comunque, non oltre la notificazione alla Regione del decreto che dispone il giudizio emesso il 1° febbraio 2019 e notificato il 29 agosto 2019.

Successivamente, la costituzione di parte civile della Regione Molise

all'udienza del 20 settembre 2022 ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione.

Va altresì ribadito che, in presenza di condotte dolose e di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1, commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*, della legge n. 20 del 1994, tale effetto si estende a tutti i corresponsabili, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c.

Nemmeno può condividersi la tesi difensiva secondo cui l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile avrebbe eliminato ogni effetto interruttivo.

Come chiarito da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17113/2024, la costituzione di parte civile conserva comunque efficacia quale atto interruttivo, pur venendo meno l'effetto interruttivo permanente derivante dalla perduranza dell'azione civile nel processo penale: *«l'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, se successivamente revocata, non perde ogni rilevanza, conservando quella di comportamento concludente ai fini della manifestazione della volontà di esercitare l'azione risarcitoria nei confronti del soggetto ritenuto responsabile Essa non può, infatti, in assenza di adeguata prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria (in questo senso v. Cass. n. 19517 del 2017).*

In caso di revoca della costituzione di parte civile, dunque, viene meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, ma il momento iniziale della costituzione conserva il suo valore di atto interruttivo (in questo senso, già Cass. n. 5961 del 2000: "Nell'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile a norma dell'art. 102 dell'abrogato codice di procedura penale per

allontanamento dall'udienza od omessa presentazione delle conclusioni, trova applicazione, per quanto attiene alla prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni, la disposizione dell'art. 2945 comma terzo cod. civ. che esclude l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, stabilendo che il nuovo periodo prescrizione riprende a decorrere dalla data dell'atto interruttivo."»).

Ne consegue la tempestività dell'effetto interruttivo dell'invito a dedurre (notificato ai prevenuti dal 10 novembre al 12 novembre 2025) e, quindi, dell'azione esercitata dalla Procura regionale.

9. – Il merito della causa. Inquadramento giuridico.

Prima di esaminare il merito della domanda, appare necessario ricostruire il quadro normativo e procedimentale delineato dall'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 299/2015 per l'attribuzione dei voucher formativi, pubblicato sul BUR Molise del 16 maggio 2015.

L'avviso delineava un sistema rigidamente articolato:

- art. 1: finalizzazione dell'intervento alla *"occupazione dei formati presso strutture produttive di beni e servizio con sede in Molise, interessate a processi espansivi e innovativi finalizzati a migliorare la competitività o a programmi di riconversione e ristrutturazione per i quali necessitano nuove professionalità"*. Sul punto, si osserva, preliminarmente, che la Planetcall, come da visura camerale in atti, aveva per oggetto sociale, in tutte e 4 le sedi di Campobasso, Isernia, Riccia e di S. Croce di Magliano, lo svolgimento di attività di call center, attività che di fatto hanno poi svolto i corsisti dei tre corsi di formazione approvati in fase di *work experience*, nonché oggetto, a sua volta, dei co.co.co. sottoscritti

con i corsisti “assunti” a fine corsi; lo stesso Lagioia, nelle sommarie informazioni testimoniali (“Sit”) rilasciate alla G.F. del 2/11/2017, ha dichiarato che *“Luca Mastrangelo aveva necessità di espandere le attività svolte dalla Planet Call Srl anche mediante l’apertura di locali qui a Campobasso e l’assunzione di nuovo personale relativamente ad attività di call center. Pertanto, lo stesso Mastrangelo si è rivolto a noi per la formazione di personale. ...In relazione a tale ultima attività [work experience] ricordo che la Planet Call aveva allestito presso la nostra sede un’aula dedicata alla simulazione di call center ... I frequentatori del corso... effettuavano chiamate al fine di eseguire praticamente ciò che gli veniva insegnato. Non sono a conoscenza del contenuto delle chiamate e delle proposte che venivano fatte. ...”*;

- art. 4: obbligo, per il soggetto promotore (l’impresa interessata ai processi di cui all’art. 1), di disporre di almeno un’unità operativa sul territorio regionale. Sul punto, si osserva che la Planetcall, come da Sit testé richiamate, ha dichiarato che *“Mastrangelo voleva aggiudicarsi più voucher possibili. Siccome lui voleva aprire più sedi della Planet Call e pertanto, siccome la somma a base del Bando era di circa un milione di euro, voleva presentare un numero di progetti tali da poter ottenere tutta la predetta somma messa a disposizione dalla Regione Molise”*. E a tal uopo ha aggiunto che *“ero venuto a conoscenza della presentazione di altri due progetti di partecipazione al bando... sarebbero stati presentati per il tramite dei altri due enti formativi che erano la Asia Onlus e la Momento Formativo. Io conoscevo questi ultimi due enti di formazione. Il dott. Testa mi riferì ... che su incarico di Mastrangelo Luca aveva predisposto i progetti per gli altri*

due enti di formazione... Ricordo che Testa evidenziò chiaramente che in considerazione della somma a disposizione, in assenza di altre domande, tutti e tre i progetti preparati avrebbero avuto accesso al bando". Tale obbligo (di disporre di almeno un'unità operativa) si correla a quello di cui all'art. 6, il quale prevedeva (vincoli: Lettera B. Vincoli dell'intervento formativo), che: "Ciascuna istanza corredata dal relativo progetto formativo non può prevedere l'attribuzione di un numero di voucher il cui valore complessivo, comprensivo dell'indennità di frequenza, superi € 300.000,00" e che "ciascun percorso formativo proposto dovrà essere oggetto di specifica istanza e proposta progettuale. Non possono essere proposti più percorsi formativi nell'ambito dello stesso progetto". Dunque, un solo progetto formativo poteva aspirare ad ottenere un massimo di 300 mila euro, per cui per ottenere più fondi era necessario presentare più istanze con progetti formativi differenziati;

- artt. 5 e 12: attribuzione agli organismi di formazione proponenti della responsabilità piena ed esclusiva della "elaborazione del progetto formativo e della sua realizzazione" (art. 5), "secondo quanto indicato nel presente Avviso e nel rispetto della normativa...";

- l'art. 9 disponeva che tra i "Documenti da presentare" obbligatoriamente vi fosse anche "3. Copia del presente Avviso timbrata e firmata per accettazione sia dal Legale Rappresentante dell'impresa sia dal Legale Rappresentante dell'Organismo di Formazione";

- l'art. 11 stabiliva che le domande di partecipazione sarebbero state considerate inammissibili qualora non avessero rispettato "le seguenti condizioni: 1) presenza di tutta la documentazione richiesta nel

precedente art. 9; 2) richiesta di attivazione presentata da un soggetto proponente/beneficiario ammissibile ai sensi dell'art. 5;" (quindi, si osservi, la richiesta doveva essere presentata da un ente di formazione che assumeva personalmente la responsabilità della redazione del progetto e della sua realizzazione); "3) rispetto dei vincoli previsti dall'art. 6" (dunque, divieto di duplicazione di percorsi formativi sovrapponibili da parte dello stesso soggetto). Ancora si precisava che "L'accoglimento delle istanze ritenute ammissibili avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione dei plichi. Qualora, rispetto all'ordine cronologico, ad uno stesso Organismo di Formazione facciano capo una o più proposte che complessivamente superino il limite di € 300.000,00 al fine di garantire la pluralità dell'offerta formativa, si darà priorità alle proposte presentate successivamente, salvo il recupero delle prime (anche oltre il citato limite) nel caso in cui scaduto il termine di presentazione previsto all'Art. 3 vi siano ancora disponibilità finanziarie".

- art. 13: obbligo del soggetto promotore di "collaborare con l'Organismo di Formazione nella fase di programmazione e monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza del servizio erogato in considerazione degli impegni assunti in termini di inserimento lavorativo", e di "accogliere, se previsto, presso le proprie strutture operative gli allievi in stage, work experience o tirocinio, mettendo a disposizione uno o più tutor aziendali a supporto degli allievi".

- art. 14: gli obblighi del soggetto proponente (organismo di formazione) si sostanziavano (i) nella gestione ed esecuzione diretta dei corsi, tenendo i registri di presenza degli allievi curando la raccolta

delle loro firme e quelle degli allievi, oltre alla descrizione dell'attività svolta, ecc.; (ii) nella disponibilità di un conto corrente bancario dedicato al progetto (anche in via non esclusiva); (iii) nell'adempimento di tutta una serie di formalità amministrative inerenti al progetto.

Una volta approvati i progetti, la Regione ha adottato separate determinazioni di *"Assegnazione definitiva dei voucher formativi dei partecipanti"* (per Asia la n. 7312 del 9.12.2015, all. 9 alla relazione G.F. del 2024; per Trend la n. 7315 del 9.12.2015, all. 10; per Momento Formativo la n. 7445 dell'11.12.2015, all. 12). Tali determinazioni – giova evidenziare – nel dispositivo disponevano l'assegnazione dei voucher formativi alle varie associazioni, *"condizionando la liquidazione dell'importo assegnato alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione, da parte dello stesso Organismo, ai sensi della D. D.G. n. 64 del 13.01.2009"*.

Gli Atti di adesione (allegati dal p.m. a corredo della domanda), impegnavano le tre associazioni a realizzare il progetto nel rispetto dell'avviso stesso e *"delle condizioni e modalità approvate negli 'Obblighi del Gestore', Allegato 'A', quale parte integrante e sostanziale del presente atto"*.

L'allegato A, all'art. 2, nello specifico, prevedeva che il progetto dovesse essere gestito *"in proprio"* dagli organismi di formazione, con conseguente divieto *"di cessione o subappalto"* delle relative attività, così come di delega a terzi; in via eccezionale, la delega era ammessa fino al limite massimo del 30%, ma solo se inserita nel progetto (in caso contrario, era soggetta al *"ricorso a procedure di mercato"*) e, comunque,

soggetta a previa autorizzazione regionale.

Tali atti integravano la *lex specialis* del procedimento (l'avviso), specificando gli obblighi posti in capo agli enti di formazione (di cui ai veduti artt. 5 e 12) in punto di realizzazione diretta ed esclusiva dell'attività di redazione e di realizzazione del progetto.

Sia l'avviso che gli atti di adesione sono stati espressamente sottoscritti dai tre enti di formazione per accettazione espressa del loro contenuto.

È alla luce del descritto quadro normativo che devono essere valutate le risultanze istruttorie e le condotte contestate ai convenuti.

Tanto premesso, il collegio ritiene che il compendio istruttorio, e in particolare l'annotazione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza n. 11619/2018, unitamente alla relazione istruttoria del 2024 e alla documentazione allegata, consente di ricostruire un assetto operativo finalizzato all'ottenimento e alla gestione delle risorse pubbliche in difformità rispetto alle finalità indicate dall'avviso regionale.

L'istruttoria evidenzia infatti una convergenza di condotte che, pur differenziate quanto ai soggetti coinvolti e alle rispettive funzioni, risultano accomunate da un medesimo risultato pratico: l'acquisizione e la gestione dei voucher formativi attraverso modalità incompatibili con il modello organizzativo delineato dalla *lex specialis*.

Tale quadro emerge da una pluralità di elementi tra loro convergenti, riguardanti:

- la rappresentazione non veritiera di taluni requisiti di accesso al finanziamento;

- la sostanziale perdita di autonomia degli enti formalmente beneficiari;
- l'accentramento delle attività progettuali, amministrative e finanziarie in capo a un ristretto nucleo di soggetti;
- le modalità concrete di svolgimento delle attività formative;
- la successiva destinazione delle risorse pubbliche erogate.

L'analisi delle risultanze probatorie verrà pertanto sviluppata seguendo l'ordine logico delle principali anomalie accertate, muovendo dalla fase genetica del procedimento e giungendo alla successiva esecuzione dei progetti finanziati.

10. – Alterazione dei presupposti di ammissione.

Sono evidenziabili vari elementi che inducono a ritenere come la predisposizione e presentazione dei plurimi progetti formativi sia stata artificiosa e abbia avuto quale scopo quello di ottenere l'intero ammontare dei contributi messi a disposizione dalla Regione Molise, illegittimamente aggirando i limiti di importo previsto per il singolo progetto.

A tale fine è da ricondurre l'apertura di due nuove sedi operative da parte della Planetcall, funzionali a giustificare altrettante istanze formative.

Il giorno venerdì 16 maggio 2015 è pubblicato l'avviso regionale.

Il 19 maggio 2015 la Planetcall, avente già due unità locali in Riccia e Santa Croce di Magliano, dichiara l'apertura dell'unità locale n. CB/3 a Campobasso in via Lazio n. 12 e l'unità locale n. IS/1 a Isernia (IS) in via delle Industrie snc, presentando denuncia al Registro delle imprese

per l'iscrizione nel Rea (Repertorio economico amministrativo: cfr. art. 8 e art. 10, comma 2, del d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera di commercio competente, come risulta dalla visura camerale in atti (all. 44 dell'all. 20 della relazione della G.F., in all. 3 della produzione attorea).

Il giorno seguente, il 20 maggio, nei primi istanti del primo giorno utile (quarto giorno dalla pubblicazione dell'avviso) la Planetcall presenta alle ore 8:00:02 e 8:00:03 le quattro domande di partecipazione: l'art. 11 prevedeva l'accoglimento delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Risulta evidente come l'apertura delle due nuove sedi operative, contestuali alle dichiarazioni dei fabbisogni datate 19 maggio 2015, sia strettamente correlata all'accesso dei fondi regionali.

Significativo, inoltre, che nelle domande presentate alla Regione le sedi dichiarate a Pozzilli e Campobasso siano entrambe allocate presso sede degli enti formativi coinvolti, quella a Pozzilli all'indirizzo di via delle Industrie corrispondente all'ente di formazione Momento Formativo, mentre per Campobasso l'indirizzo indicato è quello di via Lazio, n. 72, sede invece della Trend.

Si deve notare che la sede di Campobasso di via Lazio, n. 72, corrispondente alla sede della Trend, è diversa da quella dichiarata aperta il 19 maggio alla Camera di commercio, che è difformemente individuata in via Lazio n. 12. A quest'ultimo indirizzo gli accertamenti svolti dalla p.g. non hanno rinvenuto alcuna attività presente, e sempre i militari operanti hanno riferito che presso l'unità

di Pozzilli non risulta sia stata svolta attività da parte della società Planetcall Direct S.r.l.

Nella documentazione raccolta dalla G.F. vi è anche la visura dell'anagrafe tributaria della Planetcall, dalla cui lettura si apprende che il precedente luogo di esercizio a Campobasso, nel periodo di interesse, è la sede di via Lazio n. 12 dal 19 maggio 2015 sino al 18 dicembre 2015 (all. 45 dell'all. 20 della relazione della G.F.).

La diversa ubicazione dell'unità locale di Campobasso (via Lazio n. 12 e n. 72) risulta gravemente anomala, con una confusione e un contrasto di dichiarazioni ascrivibili alla stessa Planetcall.

A Campobasso le attività concretamente riconducibili ai progetti oggetto di finanziamento risultano essere state svolte presso un locale ubicato in via Lazio n. 72, nella disponibilità della Trend.

Sul punto assumono particolare rilievo le dichiarazioni di Lagioia, il quale ha riferito che:

- i corsi e la *work experience* (call center) sono stati svolti in via Lazio n. 72;
- i locali erano della Neet & Kram s.r.l., che li aveva a sua volta affittati alla Trend (v. anche nota 22 del fg. 30 dell'annotazione di p.g. del 2018);
- la Trend *"mise a disposizione della Planet Call Direct Srl un locale di Via Lazio n. 72 in quanto quest'ultima società non aveva, all'epoca, un'unità operativa in Campobasso"*.

Per la difesa della società interessata: *"La Planetcall ha affittato un locale nella sede della TREND per "collaborare con l'Organismo di Formazione nella fase di programmazione" e per "monitorare l'efficacia ed efficienza del servizio*

erogato in considerazione degli impegni assunti in termini di inserimento lavorativo", avendo anche fornito il personale docente che andava quindi coordinato ed assistito.

Lo ha dotato di postazioni, strumenti didattici ed apparecchiature non solo per espletare i corsi di formazione, in cui hanno avuto sicura prevalenza le ore di work esperienze (ad esempio 520 su 605) e, quindi, di contatto diretto tra l'unità operativa di call center ed i potenziali clienti, ma anche perché fossero successivamente utilizzati, come poi è avvenuto, per l'attività lavorativa vera e propria dei corsisti che erano stati all'uopo formati ed assunti".

Questo riconoscimento sulla destinazione del bene all'attività formativa risulta rilevante poiché non depone per l'esistenza di una sede operativa al n. 72 di via Lazio: l'utilizzazione lavorativa solo successiva dell'immobile non permette di riscontrare in quell'unico locale interessato, indipendentemente dal suo titolo di possesso, la concreta e stabile gestione delle attività sociali richieste per riconoscere la sussistenza di una effettiva sede operativa.

Nelle quattro domande presentate è rappresentato, in particolare, che:
"L'organizzazione aziendale in unità operative dislocate sul territorio risponde anche ad una esigenza di specializzazione in funzione della gamma di attività da gestire".

Questa è la tabella delle diverse attività per sede contenuta nella domanda:

Sede	Attività
Riccina	Assistenza clienti e ampliamento della customer base
Santa Croce di Magliano	Gestione clienti e prospect attraverso strumenti di direct marketing (inbound e outbound)
Campobasso	Gestione del marketing e delle vendite di strumenti

Sede	Attività
	<i>below the line</i>
Pozzilli	<i>Gestione dei contatti - customer care e comunicazione di informazioni e conoscenze tecnologiche tramite telefono</i>

Le specifiche caratteristiche professionali obiettivo dell'azione formativa delle unità da assumere, come esposte nelle rispettive domande, sono riassumibili nel seguente formato prospetto:

Sede	Acquisizione di conoscenze e competenze tecnico-operative tipiche delle
Riccia	<i>attività di comunicazione persuasiva per attività di assistenza clienti e ampliamento della customer base</i>
Santa Croce di Magliano	<i>attività di comunicazione persuasiva per attività di assistenza clienti e ampliamento della customer base</i>
Campobasso	<i>attività di coaching e leadership per attività di gestione del marketing e delle vendite di strumenti below the line</i>
Pozzilli	<i>gestione dei conflitti - customer care e comunicazione di informazioni e conoscenze tecnologiche tramite telefono</i>

La diversità delle attività svolte e della differenziata attività di formazione prefigurata nelle dichiarazioni dei fabbisogni è del tutto contraddetta non solo dalle modalità di svolgimento della formazione (come si vedrà in seguito per la *work experience*), ma anche dall'esito dell'attività formativa.

Dall'esame dei n. 102 contratti di co.co.co. di 12 mesi proposti ai corsisti, tra cui quelli accettati, emerge che tutti prevedevano, nonostante la diversa programmata formazione, lo svolgimento dello stesso identico incarico afferente alla campagna *out-bound* "Si2Com.s.r.l." e avente per oggetto "una vendita telefonica di prodotti per telefonia a mezzo di idonea strumentazione hardware e software messa a disposizione del committente...", con "clientela da contattare" "sia consumer che business".

Anche questa identità della proposta attività di collaborazione lavorativa smentisce l'esigenza di diversificazione della formazione e porta a ritenere pienamente comprovata la natura meramente strumentale della artificiosa moltiplicazione delle sedi e dei progetti per conseguire la gestione di tutti i fondi pubblici destinati all'intervento.

10.1 – La mancanza di presupposti strutturali e organizzativi in capo agli organismi di formazione. Eterodirezione dell'intero processo progettuale e gestionale e svuotamento del ruolo.

Di particolare gravità è l'accertamento, puntualmente emergente dall'annotazione di p.g. n. 11619/2018 (foglio 9 e ss.), secondo cui l'intero processo progettuale, amministrativo, gestionale, finanziario appannaggio degli enti di formazione è stato integralmente gestito da Lagioia (e Testa) e da Mastrangelo.

Tale dato trova conferma in plurimi e convergenti elementi indiziari.

I. Asia Onlus e la Gain S.r.l. (di Biagio Testa, all'epoca socio della Trend) sottoscrivono due accordi scritti (in atti) cui si delega al secondo: **a)** la consulenza sugli aspetti tecnici quale organismo di formazione, funzionali agli adempimenti amministrativi e alla predisposizione di documentazione per il finanziamento di iniziative da realizzarsi con fondi pubblici e in particolare POR Molise 2014-2020, prevedendo un corrispettivo di € 135.140,00 per le annualità 2014-2016; **b)** la consulenza per tutte le attività necessarie alla candidatura del progetto di cui trattasi (accordo scritto del 18/5/2015), proposto dallo stesso Testa, e la corretta

esecuzione, gestione economico-finanziaria e rendicontazione dello stesso, nonché di curare i rapporti tra Asia e Planetcall e di fare da coordinatore unico (CU) dell'intera attività progettuale quale fiduciario della società del Mastrangelo. Si riserva al CU di individuare su indicazione della Planetcall le persone fisiche e giuridiche da incaricare per la realizzazione del progetto; c) la gestione – occorre evidenziarlo – del contributo di € 299.475,00 (di cui € 217.800,00 per 45 voucher ed € 81.675 per indennità di frequenza) e si suddivide l'importo come segue: € 22.000 per spese generali di Asia; € 44.000 per spese generali del consulente; € 110.000 a copertura delle spese della Planetcall; € 40.800 a copertura delle spese sostenute direttamente dalla Planetcall per incarichi e acquisti (così il citato accordo con la Gain del 18/5/2015, art. 4).

II. la Trend, Biagio Testa e Pierluigi Lagioia da un lato, e la Momento Formativo dall'altro, concludono accordi verbali del seguente tenore (cfr. le Sit di D'Alessandro) “... *Pierluigi Lagioia e Biagio Testa... mi contattarono telefonicamente se non sbaglio verso la fine dell'estate del 2015 dicendomi che c'era la possibilità di effettuare un corso di Gestione e Telecomunicazione con la PlanetCall Direct Srl che, fino a quel momento, non conoscevo. ... Dopo questo primo approccio telefonico, ... circa una decina di giorni dopo, mi sono incontrato con Biagio Testa e Pierluigi Lagioia presso i locali della Trend di via Lazio a Campobasso. In quella circostanza quest'ultimi mi hanno evidenziato la possibilità di partecipare al bando attraverso un progetto da loro già sviluppato... non eravamo in grado di formalizzare e gestire la*

partecipazione al bando in questione. A tale difficoltà, Biagio Testa mi rassicurò dicendomi che avrebbero fatto tutto loro. ... né io e ne altro personale della Momento Formativo ci siamo occupati dell'espletamento delle incombenze relative alla partecipazione al bando. Tutti gli atti di gara sono stati preparati e presentati da Biagio Testa. Ribadisco che, la Momento Formativo non ha preparato alcun atto, documento o progetto per la partecipazione al bando in questione. Tutta la procedura è stata gestita da Biagio Testa. ... Biagio Testa si è occupato anche della parte relativa alla Fidejussione, dell'individuazione dei docenti e della gestione ed esecuzione del corso. Preciso che tutti gli accordi sono stati da me presi con Biagio Testa sono stati tutti accordi verbali".

III. Il Lagioia, audito a Sit, afferma: "... dott. Testa. Il quale, inoltre, mi disse che questi ultimi due progetti sarebbero stati presentati per il tramite di altri due enti formativi che erano la Asia Onlus e la Momento Formativo..."

IV. I conti correnti delle due associazioni (dove sono bonificati i contributi) sono a firma congiunta con Testa (fogli 27-28 dell'annotazione di p.g. 2018 e Sit ivi richiamate e, per quanto riguarda la sola Asia, il già citato accordo scritto di consulenza con la Gain del 18/5/2015, art. 4, per cui v. anche il sup. § I.c) e *infra*).

V. I contributi sono diretti verso: Gain S.r.l. (Testa); Neet & Kram S.r.l. (di cui era socio Lagioia), Planetcall, Lagioia e/o soggetti ad essi riconducibili. In particolare (fg. 29-30 annot. 2018, dove vi è il prospetto di tutti i pagamenti), i fondi sono stati così dirottati:

i) Asia. Su € 297.191,75 percepiti, ad eccezione di € 111.248,23 - di

cui sono stati liquidati agli allievi € 79.391,75 a titolo di indennità di presenza, € 25.591,00 che sono stati trasferiti su altro CC intestato ad Asia, ed € 6.265,48 che sono stati utilizzati per la fideiussione (Avorgna, il broker assicurativo) – le altre somme sono state liquidate alla Gain per oltre 150 mila euro, alla Planetcall per 30.600,00 euro, a Dora Trivisonno (segretaria della Trend) per € 3.000,00;

ii) Momento Formativo. Su € 297.410,00 percepiti, ad eccezione di € 90.937,83 – di cui sono stati liquidati agli allievi € 78.662,25 a titolo di indennità di presenza, € 6.000,00 utilizzati da D'Alessandro ed € 6.275,58 che sono stati utilizzati per la fideiussione (Avorgna) – le altre somme sono state liquidate alla Gain per oltre € 105 mila, alla Planetcall per 30.625,00 euro, a Annalisa Cardamone (moglie di Lagioia) per € 30.160,00, a Claudia Carmen Lalli (vicina a Mastrangelo: v. fg. 11 e 14 annotazione 2018) per lo stesso importo (€ 30.160,00);

iii) Trend. Su € 294.330,00 percepiti, € 76.410,00 sono stati liquidati agli allievi a titolo di indennità di presenza, € 68.175,00 a Lagioia, € 39.040,00 alla Neet & Kram Srl, € 22.975,00 alla Planetcall, € 17.160,00 a favore di tale Giuseppe Fiorilli, dipendente della Trend (secondo Lagioia sono state erogate a titolo di TFR per il suo pensionamento, dunque senza alcun collegamento con il finanziamento ricevuto), € 8.605,00 a favore di Carmelina Del Busso, € 4.000,00 prelevati in contanti; € 45.000,00 per il pagamento di assegni circolari e di F24; € 3.422,31 per il broker Avorgna.

VI. Nonostante nei progetti (v. il Formulário) approvati dalla Regione si indica che la selezione dei candidati debba essere effettuata direttamente dal soggetto ospitante (Impresa), con l'ausilio dei responsabili della struttura di formazione, nella convenzione stipulata tra Planetcall e Asia del 18/5/2015 si inverte tale rapporto: la società si impegna a partecipare alla selezione con un proprio rappresentante, ma dietro corrispettivo da parte di Asia Onlus (artt. 1-5), pari a € 125 di base più € 5 per ogni colloquio volto a individuare i 45 allievi effettivi più gli uditori; è previsto, inoltre, che la Planetcall fornisca i docenti, 2 tutor e 1 coordinatore aziendale per la gestione dell'attività di *work experience*, dietro corrispettivo di € 15 per ogni ora per i primi e di € 18 per il secondo. Tanto pur se nell'avviso è previsto, all'art. 13, che l'impresa si obbliga ad *"accogliere, ... presso le proprie strutture operative gli allievi in stage, work experience o tirocinio, mettendo a disposizione uno o più tutor aziendali a supporto degli allievi"*.

VII. Docenti, tutor e personale sono individuati da Testa, Trend, Lagioia e/o dalla Planetcall: cfr. anche le Sit di Lagioia: *"Per quanto riguarda i docenti ricordo Ivana Tagliaferri della Planet Call. Inoltre, per quanto riguarda i tutor, ricordo che quelli della Work Experience furono decisi dalla Planet Call mentre quelli dell'attività didattica dalla Trend. Tra i tutor della Trend ricordo la sig.ra Trivisonno..."*; nonché di Scognamiglio e D'Alessandro;

VIII. Tutti i corsi di formazione (parte teorica) si svolgono presso la sede della Trend in via Lazio 72 a Campobasso (cfr. le Sit

di Scognamiglio, Maria Tucci e D'Alessandro).

Un altro punto cruciale, confermato dalle dichiarazioni raccolte nella annotazione di p.g. del 2018 (all. 20), da parte anche degli stessi titolari o collaboratori degli enti formativi (Scognamiglio-Maria Tucci e D'Alessandro) è che questi non sono in grado di partecipare autonomamente al bando in quanto non possiedono:

- competenze nel settore dei call center-gestione e telecomunicazione (cfr. fg. 14-15 dell'annotazione 2018 e relative Sit allegate);
- collegamenti con imprese-soggetti promotori;
- capacità organizzativa.

Le dichiarazioni riportate nell'atto investigativo (all. 20) e nelle citate Sit (di Scognamiglio e Maria Tucci quali rappresentante legale e socia-collaboratrice di Asia Onlus, e di D'Alessandro quale rappresentante legale di Momento Formativo: all. 21 all'annotazione di p.g. del 2018) sono particolarmente rilevanti, in quanto i soggetti escussi ammettono di aver accettato condizioni contrattuali non negoziabili proposte da Testa-Lagioia-Trend e di aver delegato loro integralmente la gestione del progetto.

Tali conclusioni non sono smentite dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi soggetti come testi nel processo penale n. 36/23 RG (PP n. 240/17 RGNR), in cui, ad es. il l.r. della Asia ing. Scognamiglio (ascoltato il 30/01/2025) ha dichiarato, a distanza però di 10 anni, di non ricordare bene i particolari relativi ai voucher in argomento, né di cosa aveva detto alla Guardia di Finanza nel 2017, affermando però di conoscere Testa, il quale era l'esperto per il progetto, e di avere partecipato ad un

“bando e svolto un corso, cioè realizzato un corso per operatore di call center”.

Mentre sono agli atti gli accordi scritti di consulenza da egli sottoscritti *in illo tempore* (come ribadito in sede processuale penale), che testimoniano la completa delega alla società Gain di Biagio Testa di tutti gli aspetti dell'operazione oggetto di finanziamento, inclusa la gestione della *“dotazione finanziaria”* oggetto del finanziamento, che, difatti, *“sarà gestita dal CONSULENTE [la Gain] nel modo seguente: ...”* (v. l'art. 4 dell'accordo scritto di consulenza con la Gain del 18/5/2015, già sopra citato e, per quanto riguarda i contenuti, il sup. § I.c).

Quello che rileva, come detto, è che trattavasi di condizioni non negoziabili, se non a pena di perdere l'occasione di presentare le domande in argomento.

Emerge, perciò, che gli organismi di formazione (Asia e Momento Formativo) non hanno svolto alcuna funzione reale, se non quella di meri intestatari formali del finanziamento, in tal modo precostituendo le condizioni per l'aggiramento del limite dei 300 mila euro previsto per il singolo ente formatore (superato il quale la priorità nell'assegnazione del contributo è attribuita alle domande cronologicamente successive) e violando le prescrizioni dell'art. 5 e dell'art. 12 dell'avviso e dell'atto di adesione.

L'effetto sostanziale di tale assetto è stato quello di privare gli organismi di formazione del ruolo che la normativa di gara gli attribuiva quale presupposto essenziale per l'accesso al finanziamento. Ne deriva che i requisiti effettivi organizzativi e professionali rappresentati all'amministrazione ai fini dell'ammissione al

finanziamento non trovano reale corrispondenza nella concreta modalità di gestione dei progetti, con conseguente compromissione della regolarità dell'intera procedura di assegnazione delle risorse pubbliche.

Tale conclusione è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui l'erogazione di contributi pubblici ottenuta mediante una rappresentazione non veritiera dei requisiti e dei presupposti richiesti determina un danno erariale commisurato alle somme conseguite, trattandosi di risorse sottratte alle finalità per le quali erano state stanziare, principio richiamato anche dalla C. conti, Sez. giur. Toscana n. 136/2025.

La responsabilità erariale sussiste, ad avviso del collegio, anche quando, come nel caso di specie, il beneficiario formale si limiti a prestare il proprio schermo soggettivo per consentire ad altri soggetti la captazione e la gestione di risorse pubbliche. Inoltre, gli stessi enti Asia Onlus e Momento Formativo hanno ricevuto sia un vantaggio economico diretto, come emerge dagli atti e dal prospetto sopra riportato e dalle dichiarazioni degli stessi Scognamiglio e D'Alessandro, sia un vantaggio curriculare, consistito nell'attribuzione di voucher formativi per l'occupazione.

11. - Le alterazioni dell'attività formativa.

Le dichiarazioni testimoniali raccolte (annotazione p.g. 11619/2018, fogli 21-27 e 34 ss., e relativi allegati) convergono nell'evidenziare varie irregolarità nello svolgimento dei corsi.

Diversi allievi (un campione significativo: 14 di 15 escussi su un totale

di 150 corsisti) hanno dichiarato:

- di non aver mai svolto attività formativa;
- di aver firmato registri senza controllo;
- di non conoscere docenti o tutor o altri corsisti;
- di avere svolto stabilmente attività di call center o vendita telefonica di prodotti.

Orbene, anche prescindendo dalle dichiarazioni del sig. Tudino, la cui posizione di dipendente del sig. Biagio Testa ne attenua l'attendibilità, resta il dato significativo per cui ben nove soggetti escussi hanno descritto anomalie, irregolarità e opacità nella gestione dei corsi e nella rilevazione delle presenze, confermando reciprocamente i rispettivi racconti.

Tale conclusione può essere raggiunta anche valorizzando le dichiarazioni della sig.ra R.L., la quale, pur essendo audiolesa, è stata sentita alla presenza del padre G.L. e ha mostrato di comprendere pienamente le domande rivoltele – come emerge dalla pertinenza e dalla puntualità delle risposte rese – e ha liberamente sottoscritto il relativo verbale. In particolare, ella ha affermato: “... *non ho mai svolto un corso di call center in quanto per la patologia da cui sono affetta non potrei mai svolgere tale attività*”; di non avere “*mai visto*” e di non ricordare il registro di classe e delle presenze allievi (Gruppo C) della Asia Onlus e l'elenco dei partecipanti al corso; di non aver partecipato alla lezione integrativa del Gruppo C del giorno 15/7/2017, disconoscendo la firma apposta sul relativo verbale.

Né appare fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni

per asserita violazione dell'art. 63 c.p.p.: tale disposizione, prevista a tutela della libertà di autodeterminazione del dichiarante e del diritto di difesa, opera soltanto quando dalle dichiarazioni emergano indizi di reità chiari e non equivoci a carico del soggetto escusso; presupposto che, nel caso di specie, non ricorre. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'operatività dell'art. 63 c.p.p. richiede infatti l'emersione di elementi concretamente auto indizianti e non di meri sospetti o coinvolgimenti indiretti (Cass. pen., sez. VI, n. 20936/2017; Cass. pen., sez. VI, n. 43508/2014). Inoltre, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, pur se contenenti elementi potenzialmente auto indizianti, restano inutilizzabili soltanto nei confronti del dichiarante, mentre sono pienamente utilizzabili nei confronti dei terzi, prevalendo la qualità di testimone-persona offesa rispetto a quella di eventuale coindagato in reato connesso (Cass. pen., n. 43508/2014).

Le dichiarazioni che assumono rilievo, nello specifico, sono quelle rese dai sigg. Guidi, Albanese, Licameli, Giampetruzzi, Mignogna, Zappone, Cicchini, Rocha De Farias e R.L. le quali, considerate nel loro complesso, convergono nel rappresentare un sistema caratterizzato da controlli assenti o meramente formali, firme apposte senza effettiva verifica della presenza e attività formative solo apparentemente conformi alle finalità dichiarate.

Le criticità emerse non riguardano esclusivamente il profilo documentale.

Ulteriori incoerenze investono infatti le modalità di svolgimento della

formazione teorica e pratica. Dalle dichiarazioni rese dai corsisti (fg. 21 e ss. e 34 e ss. della citata annotazione e Sit allegata) emerge un quadro non uniforme circa la durata e l'effettività delle attività didattiche: alcuni hanno riferito che la formazione non sarebbe stata svolta, altri che è stata svolta solo all'inizio del corso; altri, ancora, hanno dichiarato di non ricordare.

Particolarmente significativa è la posizione di Claudia Carmen Lalli (riconducibile a Testa-Mastrangelo), incaricata quale coordinatrice dalla Momento Formativo (v. fg. 45 dell'annotazione e relativa Sit), la quale ha dichiarato che la parte iniziale della formazione è avvenuta a Pozzilli. Tale circostanza è stata tuttavia smentita da diversi corsisti (D'Alessandro, Licameli, Mignogna e Albanese: fg. 47), oltre a risultare difficilmente conciliabile con il fatto che il progetto riferibile alla sede di Pozzilli non fu ammesso al finanziamento.

Analoghe perplessità emergono con riferimento all'organizzazione della *work experience*.

La Lalli ha infatti dichiarato di avere svolto funzioni di coordinamento e controllo delle presenze e di avere seguito l'attività pratica presso la sede di Riccia. Tuttavia, i corsisti Albanese, Licameli e Mignogna hanno dichiarato di non aver mai conosciuto Claudia Carmen Lalli (sui collegamenti della Lalli con Planetcall e la Gain, v. fg. 49 e ss.).

Infine, un'ulteriore anomalia riguarda Annalisa Cardamone, anch'essa incaricata di attività di coordinamento (v. fg. 50 e ss.). Pur avendo dichiarato di operare quotidianamente presso la Trend durante il periodo di svolgimento dei corsi, la stessa ha affermato di non

ricordare chi fossero i tutor né di avere conosciuto docenti o altri operatori del progetto.

Tali dichiarazioni appaiono difficilmente compatibili con il ruolo formale attribuite.

Inoltre, le verifiche effettuate hanno evidenziato che, nel medesimo periodo, ella risultava impegnata anche presso un istituto scolastico di Nocera Inferiore come insegnante, circostanza che rende ulteriormente problematica la ricostruzione offerta (cfr. allegato 50).

Il complesso degli elementi sopra richiamati non consente di affermare che l'attività formativa sia stata integralmente inesistente. Esso evidenzia, tuttavia, in maniera sufficientemente univoca, che una parte delle attività non è stata realizzata secondo le modalità dichiarate e che l'attuazione dei progetti si è discostata in misura significativa dalle prescrizioni poste dall'avviso pubblico e dagli atti di adesione.

Tale conclusione assume particolare rilevanza ove si consideri che la responsabilità della corretta esecuzione delle attività formative e della regolare tenuta della documentazione era posta direttamente a carico degli organismi di formazione beneficiari. I quali, invece di esercitare il controllo richiesto dalla normativa di riferimento, hanno sostanzialmente rinunciato alle funzioni loro attribuite, limitandosi a recepire e sottoscrivere documentazione predisposta da altri soggetti e confidando che i necessari controlli fossero stati già effettuati.

Le dichiarazioni rese dai rappresentanti della Momento Formativo e di Asia Onlus confermano tale assetto organizzativo, caratterizzato da una significativa esternalizzazione delle attività di gestione e verifica.

Ne deriva che le irregolarità accertate nella fase esecutiva non possono essere considerate eventi estranei alla sfera di responsabilità degli enti formalmente beneficiari, ma costituiscono la naturale conseguenza dell'assetto organizzativo e gestionale precedentemente descritto.

11.1. – Le irregolarità dell'attività di tirocinio.

Le evidenze probatorie dimostrano, inoltre, che la componente maggiormente rilevante dei percorsi finanziati, individuata nella fase di *work experience*, è stata concretamente utilizzata secondo modalità incompatibili con la funzione formativa che ne costituiva il fondamento giustificativo.

L'attività svolta dai corsisti risulta, infatti, essersi tradotta, in larga misura, nello svolgimento di attività operative riconducibili all'attività imprenditoriale della Planetcall Direct S.r.l., consistenti nel contatto telefonico di potenziali clienti e nella promozione di prodotti e servizi nel settore della telefonia e dell'energia.

Già l'esame dei formulari progettuali evidenzia come il modulo di *work experience*, nonostante fosse previsto in maniera preponderante (520 ore di stage per Asia Onlus e Momento Formativo, 385 per Trend), fosse descritto in termini estremamente generici, mediante riferimenti all'inserimento in azienda, alla conoscenza dei processi organizzativi e all'acquisizione di competenze operative. Tuttavia, in nessuna parte dei progetti approvati risultano previste attività consistenti nella vendita telefonica di prodotti o nella conclusione di operazioni commerciali in favore dell'impresa promotrice.

E difatti, a fronte di tale impostazione formale, l'istruttoria contabile e

penale (cfr. fg. 9, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37 della citata annotazione) ha invece evidenziato che le ore destinate alla *work experience* venivano utilizzate per attività riconducibili ai normali processi produttivi di un call center, attraverso il contatto diretto di utenti e la promozione di contratti relativi a servizi di telefonia e di fornitura energetica.

Le dichiarazioni rese dai corsisti coincidono, infatti, nel descrivere attività concretamente orientate al conseguimento di obiettivi commerciali e produttivi (numero di contratti conclusi) collegati persino alla prospettiva di assunzione, e non all'acquisizione di competenze.

Da tali elementi emerge che la *work experience* non costituiva un momento di apprendimento pratico ma si traduceva nell'inserimento dei partecipanti all'interno del ciclo produttivo dell'impresa promotrice, con utilità economica in favore della stessa.

Nella documentazione richiamata nell'annotazione di p.g. del 2018, risulta che, nell'annualità coincidente con lo svolgimento dei corsi, la Planetcall registrava incrementi di crediti verso società operanti nel settore energetico (Phlogas S.r.l. e Phlogas & Power S.r.l., all. 35 all'annotazione), circostanza coerente con l'attività concretamente riferita dai partecipanti.

L'effettiva destinazione delle attività svolte evidenzia, pertanto, una significativa divergenza tra la funzione dichiarata nei progetti e quella realizzata nella fase esecutiva.

Le risorse pubbliche destinate alla formazione risultano essere state utilizzate, almeno in parte rilevante, per sostenere attività produttive

direttamente funzionali agli interessi economici dell'impresa promotrice. In ciò si sostanzia un ulteriore profilo di sviamento funzionale del finanziamento, in quanto le risorse erogate non risultano impiegate secondo le finalità istituzionali poste a fondamento dell'intervento pubblico.

Le conclusioni sopra rassegnate circa la eterogeneità e deviazione funzionale della *work experience* risultano indirettamente confermate dall'assetto difensivo prospettato da Planetcall Direct S.r.l., da Mastrangelo e da Lagioia.

Infatti, le linee difensive articolate dai predetti soggetti si fondano essenzialmente sull'assunto secondo cui le attività svolte dagli allievi durante la fase di *work experience* sarebbero state coerenti con il progetto formativo, in quanto riconducibili al settore delle telecomunicazioni e funzionali all'acquisizione di competenze pratiche nell'ambito del customer care, della comunicazione telefonica e della gestione dei clienti.

Tuttavia, proprio tale impostazione difensiva finisce per evidenziare – se letta in controluce rispetto ai dati oggettivi emergenti dagli atti – la non sostenibilità fattuale e giuridica di detta ricostruzione.

Sotto un primo profilo, infatti, la difesa tenta di valorizzare la genericità del progetto formativo per sostenere la legittimità di attività “sul campo” assimilabili a quelle tipiche dei call center.

Ma è proprio tale genericità – documentalmente riscontrata nel modulo di *work experience*, privo di qualsivoglia specificazione operativa – a dimostrare che non era affatto previsto, né autorizzato, lo

svolgimento di attività produttive reali di vendita. Ne deriva che l'argomento difensivo, lungi dal giustificare le modalità attuative, finisce per confermare che l'attività concretamente svolta si è collocata al di fuori del perimetro formativo del progetto approvato.

Sotto altro e più rilevante profilo, le difese di Planetcall-Mastrangelo e Lagioia non riescono a confrontarsi adeguatamente con il dato istruttorio dirimente, costituito dalle pressoché univoche dichiarazioni dei corsisti e dei soggetti coinvolti, dalle quali emerge che la *work experience* si traduceva in attività di televendita di contratti di telefonia e di forniture di gas, con logiche tipicamente commerciali (contatto dei clienti, proposta contrattuale, passaggio della chiamata per la chiusura della vendita, incentivi legati al numero di contratti conclusi). Tali circostanze risultano incompatibili con qualsivoglia nozione di tirocinio formativo, attestandone la natura di vera e propria prestazione lavorativa inserita nel ciclo produttivo dell'impresa.

In conclusione, sul punto, le dichiarazioni convergenti dei corsisti dimostrano in modo attendibile che la *work experience* si è tradotta in attività lavorativa che ha snaturato la formazione, facendo venir meno le ragioni del sostegno finanziario pubblico, con conseguente danno alle pubbliche finanze.

12. - Illiceità delle condotte.

Ad avviso del collegio, le condotte sopra descritte hanno determinato una evidente alterazione del modulo legale di esercizio dell'azione amministrativa, traducendosi nella fase genetica in una sostanziale interposizione soggettiva nei rapporti con la pubblica

amministrazione, posto che i soggetti formalmente titolari del finanziamento (Asia Onlus e Momento Formativo) risultavano privi di autonomia decisionale e meramente strumentali al perseguimento di finalità diverse da quelle pubbliche.

Riguardo alla fase esecutiva, appare dirimente la circostanza che l'attività formativa – cui era funzionalmente destinata l'erogazione dei contributi – sia stata, in concreto, solo formalmente realizzata, e che sia stata piegata e strumentalizzata quale schermo per lo svolgimento di attività commerciale in favore della Planetcall Direct s.r.l., segnatamente mediante l'impiego dei corsisti in operazioni di vendita di prodotti di telefonia e gas, del tutto estranee alle finalità istituzionali del finanziamento (cfr. fg. 20 e 26 dell'annotazione di p.g., nonché le dichiarazioni dei corsisti).

Tale deviazione teleologica integra una ipotesi paradigmatica di sviamento di potere, in quanto le risorse pubbliche sono state utilizzate non per il perseguimento dell'interesse pubblico (formazione ed occupabilità), bensì per finalità privatistiche.

L'analisi dei flussi finanziari conferma ulteriormente la natura distrattiva della condotta, evidenziando come le somme erogate dalla Regione Molise – per importi complessivi prossimi ai 900.000 euro – una volta accreditate agli enti formativi, siano state in larga parte trasferite verso conti correnti riconducibili al circuito societario o di persone facente capo agli stessi Lagioia e Mastrangelo (tra cui lo stesso Testa), con attribuzioni dirette o indirette in loro favore, come già indicato nel sup. § 10.1.

Tale assetto evidenzia un sistema connotato da metodica appropriazione e dispersione di risorse pubbliche, privo di adeguata giustificazione causale e sorretto da un evidente intento elusivo delle finalità del finanziamento, integrando una ipotesi di danno erariale da distrazione di fondi pubblici, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, che ravvisa tale fattispecie ogniqualvolta il contributo pubblico sia ottenuto alterando la sussistenza dei presupposti necessari per ottenerlo, ed utilizzato per finalità diverse da quelle per cui è stato erogato.

Sotto il profilo soggettivo, la condotta deve qualificarsi in termini di dolo, attesa la piena consapevolezza degli agenti circa:

- la natura pubblica delle risorse gestite;
- la fittizia rappresentazione, come testé rammentato, dei presupposti previsti quali *conditiones sine qua non* ai fini dell'accesso alle contribuzioni *de quibus*;
- la difformità tra finalità dichiarate e attività effettivamente svolte;
- la destinazione finale delle somme verso soggetti a loro riconducibili.

La presenza di accordi preventivi, la predisposizione anticipata della documentazione progettuale e la previsione di condizioni contrattuali restrittive agli enti beneficiari costituiscono elementi univoci di una volontà programmata e consapevole di realizzare il risultato illecito.

Ne consegue la responsabilità erariale solidale di tutti i convenuti, avendo gli stessi concorso, con apporti causali complementari e inscindibili, alla produzione del danno (suddivisibile, tuttavia, pro-quota per gli enti Asia e Momento Formativo: v. meglio *infra*), secondo

i principi consolidati della giurisprudenza contabile in tema di concorso di persone nella responsabilità amministrativo-contabile.

13. - In particolare: ripartizione dei ruoli ed elemento soggettivo.

In riferimento alle singole condotte, le risultanze probatorie delineano un sistema unitario, stabile e coordinato, con Mastrangelo e Lagioia (unitamente al Testa, per quanto è dato rilevare) quali *domini*; Planetcall e Trend quale soggetti esecutori; Asia e Momento Formativo quali schermi formali, limitatamente al progetto da loro presentato.

13.1. - Il ruolo di Biagio Testa (non evocato in giudizio).

In particolare, Biagio Testa - *dominus* finanziario e organizzativo, probabilmente ha assunto il ruolo di:

- regista occulto dell'intera operazione unitamente a Pierluigi Lagioia, pur essendo privo di formali investiture negli enti beneficiari Trend e Momento Formativo, mentre svolgeva il ruolo di consulente per Asia e per Planetcall;
- gestore diretto dei flussi finanziari pubblici, mediante imposizione della firma congiunta sui conti correnti degli enti (Asia Onlus e Momento Formativo) (fogli 28-29), e direzione delle operazioni bancarie e dei pagamenti;
- organizzatore sostanziale dei corsi, con scelta di docenti, tutor e consulenti (unitamente a Mastrangelo); modalità esecutive e soggetti coinvolti (fogli 9-10; 20-21);
- artefice (insieme al Lagioia) degli accordi vincolanti imposti agli enti formativi;
- allocatore dei benefici (insieme a Mastrangelo e Lagioia).

13.2. – La posizione di Luca Mastrangelo.

Per quanto riguarda Luca Mastrangelo, quale amministratore e socio di maggioranza (67%) della Planetcall Direct (foglio 10 dell'annotazione di p.g. del 2018), ha svolto il ruolo di:

- imprenditore promotore necessario per l'accesso ai voucher (impresa richiedente il fabbisogno occupazionale);
- co-gestore della fase genetica del procedimento, partecipando alla predisposizione dei documenti e all'inoltro delle istanze preparate dal consulente Biagio Testa insieme agli altri soggetti (foglio 9-10);
- generatore del falso requisito della sede operativa di Campobasso, necessario per ottenere i voucher;
- utilizzatore finale del sistema formativo, trasformato in attività produttiva (vendita telefonia e gas);
- beneficiario diretto dei flussi finanziari pubblici e indiretto (anche fornendo docenti, tutor nella fase formativa pura) di utilità economiche (lavoro e vendite).

13.3. – La responsabilità di Pierluigi Lagioia.

In primis, egli ha rivestito un ruolo strutturale e societario, essendo amministratore dell'ente di formazione Trend fino al 22/06/2017 e di socio stabile della compagine associativa Trend insieme ad altri soggetti (fg. 11). Era anche amministratore di società collegate (Neet & Kram s.a.s. Consulting di Lagioia Pierluigi, di cui Lagioia è socio al 33% e Biagio Testa al 34%) (fg. 11) e socio di società collegate (ad es. Neet & Kram s.r.l., al 33%, ma anche altre: v. fg. 11-12 e all. 36).

Questo lo colloca al centro dell'ente che riceve direttamente i voucher.

In secondo luogo, ha assunto un ruolo operativo nella gestione illecita dei progetti e dei finanziamenti in questione (con Testa e Mastrangelo). Dalle risultanze investigative emerge che Lagioia interferisce nell'assegnazione dei voucher. Insieme a Testa contatta gli enti di formazione, propone loro la partecipazione a condizioni non patteggiabili (fg. 9), ponendo loro un *out out*: gli enti (Asia Onlus, Momento Formativo) accettano perché altrimenti non avrebbero accesso al bando.

Lagioia-Testa ottengono il controllo economico e la gestione operativa dei corsi (fg. 15-16 e Sit di Maria Tucci della Asia onlus, la quale dichiara di avere avuto contatti e incontri con Lagioia e Testa per la partecipazione all'avviso pubblico e la proposizione della Gain s.r.l. quale consulente, e di Rocchino D'Alessandro della Momento Formativo, di identico contenuto, in all. 21. Anzi, Rocchino D'Alessandro, nelle dichiarazioni da quest'ultimo rilasciate nel verbale di udienza penale del 5/6/2025, prodotto da Mastrangelo a margine dell'atto di costituzione, afferma che si fidava ciecamente di Testa).

Lagioia gestisce la preparazione dei documenti e delle domande di partecipazione unitamente a Testa e a Mastrangelo, nonché i rapporti con Planetcall (fg. 9 e 15-17). Lo stesso Scognamiglio, nel verbale di udienza penale del 30/1/2025, afferma che la documentazione amministrativa per partecipare al progetto fu preparata dalla stessa Asia perché era stato *"fatto sempre così"*. Poi però precisa che il progetto era stato predisposto da Testa, legato a doppio filo a Lagioia.

Lagioia interferisce e si ingerisce nella gestione dei fondi pubblici,

attraverso il controllo economico dei contributi, la gestione dei flussi finanziari, che vengono in parte dirottati a lui stesso (accrediti diretti per € 68.175,00) o a persone (Annalisa Cardamone, sua moglie, riceve un compenso di circa € 30.000: fg. 10) o società collegate (fg. 8-9; fg. 27). Ottiene, inoltre, i voucher conseguenti all'approvazione del progetto. Trend incrementa il business della propria azienda e della rete di enti coinvolti (fg. 9).

Infine, anche grazie ai suoi uffici, Testa assume il controllo totale dei corsi, operando la scelta dei docenti, dei tutor e dei consulenti; in parte, anche dei partecipanti (fg. 15-17 e fg. 9, 21-27).

In definitiva, Lagioia, opera quale (i) gestore della struttura intermedia (Trend); (ii) intermediario unitamente a Testa con Planetcall e le strutture operative; (iii) co-artefice dell'imposizione di condizioni contrattuali vincolate agli enti (fogli 9-10; 16-18); (iv) beneficiario diretto e indiretto di flussi finanziari e distributore delle somme (foglio 30-31); (v) snodo societario nelle partecipazioni comuni con Testa (Neet & Kram, Agile, ecc.) e Planetcall; (vi) cerniera operativa e societaria.

Ragion per cui, Lagioia e Mastrangelo, in concorso tra loro (senza considerare la posizione di Biagio Testa, non convenuto), hanno posto in essere una condotta caratterizzata da dolo, consistita nell'aver:

i) interferito nella procedura di assegnazione dei voucher formativi erogati dalla Regione Molise – annualità 2015 –, alterandone il regolare svolgimento mediante la previsione di condizioni escludenti gli enti formalmente beneficiari;

ii) assunto, in sostanza, il controllo della gestione economico-finanziaria e operativa dei corsi, mediante la predisposizione della documentazione progettuale e l'invio delle domande, l'organizzazione delle attività e la gestione dei rapporti contrattuali;

iii) utilizzato l'attività di formazione (in particolare, quella di *work experience*) quale mero schermo fittizio per lo svolgimento di attività commerciale in favore della Planetcall Direct S.r.l., deviando le risorse pubbliche dalle finalità istituzionali di formazione e occupazione;

iv) disposto e comunque concorso alla distrazione delle somme erogate, trasferendole verso conti correnti e soggetti a loro riconducibili, tra cui: lo stesso Pierluigi Lagioia e le società Neet & Kram S.r.l.; Luca Mastrangelo, nonché soggetti a loro legati da vincoli personali o professionali, tra cui Biagio Testa, Annalisa Cardamone, Dora Trivisonno, Ivana Tagliaferri, Claudia Carmen Lalli, ecc.

13.4. - La posizione degli enti di formazione.

Particolarmente grave è la cosciente adesione degli enti formatori Asia Onlus e Momento Formativo i quali, pur privi di adeguati mezzi e competenze necessari per lo svolgimento dei corsi:

- hanno accettato volontariamente le condizioni proposte;
- rinunciato a qualsiasi controllo effettivo;
- consentito il ristorno delle risorse accreditate dalla Regione a titolo di voucher ad enti e soggetti riconducibili alla Planetcall e alla Trend (Lagioia e Testa), con piena adesione al meccanismo illecito.

Tanto, nonostante il bando regionale, subordinando il finanziamento pubblico alla presenza di un ente formativo in possesso di una

specifica struttura in grado di assumere l'esclusiva responsabilità progettuale e gestionale, mirasse a garantire l'effettività del percorso didattico in capo all'ente beneficiario, vietando espressamente qualsiasi forma di delega a terzi.

Gli enti di formazione hanno operato un totale e surrettizio svuotamento delle proprie funzioni, abdicando interamente al proprio ruolo istituzionale e trasformandosi in un mero soggetto interposto o intermediario cartolare. La retrocessione all'impresa e alla Trend-Gain della gestione operativa, logistica, didattica, documentale e persino finanziaria (attraverso la firma congiunta del conto corrente vincolato ai flussi pubblici) dimostra che gli enti hanno concorso all'ottenimento di provvidenze pubbliche pur sapendo di essere privi della reale capacità - o comunque della volontà - di adempiere alle prescrizioni del bando.

13.5. - L'elemento soggettivo del dolo.

Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, per il configurarsi del dolo *"è necessario che l'agente abbia previsto e voluto il danno come conseguenza della sua propria azione e omissione per cui il dolo erariale consiste nella volontà da parte dell'agente dell'evento dannoso che si accompagna alla volontarietà della condotta antidoverosa (cfr. C. conti, ex multis: SS.RR., n. 56/1997; Sez. I App., sentt. nn. 547/2017, 401/2014 e 516/2011; Sez. II App., sentt. nn. 549/2011, 127/2015 e 15/2019; Sez. III App., sent. n. 510/2014)"* (in termini, C. conti, Sez. giur. Sicilia, n. 1/2026). Tale impostazione è stata confermata dalla novella legislativa introdotta dall'art. 21, co. 1, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11

settembre 2020, n. 120 secondo cui *“La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”*.

Sotto il profilo soggettivo, il collegio ravvisa pienamente il dolo nelle condotte di tutti i soggetti, emergente:

- dalla consapevole predisposizione del sistema illecito;
- dalla falsificazione dei presupposti;
- dall’organizzazione coordinata delle condotte;
- dalle irregolarità esecutive;
- dal perseguimento del profitto e di altri vantaggi indiretti.

Non può, infatti, ritenere che i convenuti ignorassero la natura pubblica delle risorse; i vincoli di destinazione; la difformità del comportamento tenuto, ravvisandosi perciò l’intenzionalità di ottenere e utilizzare i finanziamenti in modo distorto dalla finalità imposta e per conseguenza di cagionare consapevolmente l’evento dannoso.

La condotta dei titolari degli enti di formazione non può essere derubricata a mera colpa o a un’ingenua disattenzione di vigilanza, ma integra quantomeno gli estremi del dolo eventuale in ordine all’intero spettro delle irregolarità perpetrate, secondo i consolidati criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile (cfr., sul punto, *ex multis*, Sez. IA, n. 214/2024 e Sez. giur. Toscana, n. 46/2026).

Sotto tale profilo, le condotte dei legali rappresentanti-collaboratori degli enti Asia Onlus (Scognamiglio e Maria Tucci) e Momento Formativo (D’Alessandro) integrano pienamente gli estremi del dolo eventuale in relazione all’intero quadro delle irregolarità perpetrate, comprese quelle esecutive e quelle legate allo sviluppo occupazionale

non conforme alla supposta diversificazione dei progetti.

Le esplicite dichiarazioni rese dai protagonisti escludono in radice qualsiasi configurabilità di una mera colpa o di una condotta negligente, rivelando la piena e cosciente accettazione del rischio dell'evento illecito fin dal momento genetico dell'accordo.

L'analisi delle risultanze istruttorie radica la sussistenza del dolo eventuale sui seguenti argomenti:

- la piena consapevolezza della propria inidoneità e l'abdicazione totale dei compiti: sia Tucci che Scognamiglio ammettono che, da una prima analisi del bando, la Asia Onlus *"non era nelle condizioni di poter avanzare una domanda"*, non avendo mai effettuato corsi nel campo dei call center né disponendo di contatti con imprese assuntrici. Medesima e speculare è la dichiarazione di D'Alessandro (Momento Formativo), il quale dichiara apertamente che l'associazione *"non era in grado di formalizzare e gestire la partecipazione"*, non era specializzata e *"non aveva il personale per effettuare il corso"*.
- nonostante ciò, tutti i soggetti hanno scientemente accettato di prestare il proprio nome e il proprio accreditamento regionale all'ente Trend e alla Gain di Testa (consulente anche della Planetcall) accettando il possibile non corretto svolgimento del percorso formativo e il conseguente deviato impiego dei fondi;
- l'accettazione della significativa pressione negoziale (perché di questo si tratta) e l'indifferenza verso l'esecuzione: i rappresentanti di Asia Onlus confermano che i termini economici e operativi erano stati imposti in modo rigidissimo da Testa e Lagioia, e hanno chiarito che

“se noi non avessimo accettato l’accordo [...] si sarebbero rivolti ad altre società”. Pur percependo l’estrema restrittività delle clausole che azzeravano l’autonomia nella fase esecutiva del corso, i vertici di Asia Onlus decidevano di firmare *"in considerazione del fatto che per la nostra associazione non era un periodo positivo dal punto di vista lavorativo"*, monetizzando il proprio accreditamento a fronte di una quota fissa (22 mila euro in questo caso), ottenendo anche un vantaggio curriculare e disinteressandosi dell’effettivo svolgimento;

- la cosciente accettazione del rischio delle irregolarità esecutive ed occupazionali. Avendo abdicato *in toto* al proprio ruolo, lasciando che l’ente Trend e la Gain S.r.l. preparassero i progetti, individuassero i docenti (scelti da Testa), gestissero le aule (via Lazio presso la sede di Trend), i legali rappresentanti dei due enti hanno deliberatamente accettato il rischio di qualsiasi successiva deviazione dal bando.

Tale accettazione del rischio si è concretizzata plasticamente nella *sottoscrizione cieca* dei registri e nel disinteresse totale riguardo a come si svolgesse l’attività formativa.

Sotto il primo profilo, D’Alessandro ammette di aver firmato tutti i documenti, compresi i registri di classe, assumendo acriticamente che il controllo formale e sostanziale fosse già stato effettuato da Biagio Testa.

Maria Tucci dichiara di aver siglato periodicamente i registri d’aula pur non potendo *"verificare la presenza o meno degli allievi"*.

Sotto altro profilo, entrambi i legali rappresentanti confermano la totale assenza propria e del personale degli enti interposti alle verifiche

ed esami finali.

Ne consegue che i due citati enti non possono invocare l'ignoranza o la separazione dei ruoli quali esimenti. Nel momento in cui hanno aderito a un *pactum sceleratum* volto a simulare un'autonomia didattica e progettuale che sapevano essere impossibile da realizzare in proprio, e hanno demandato la gestione a un'unica cabina di regia (l'ente Trend cui era riconducibile anche Testa, e l'impresa partner, a sua volta consulente anche della Planetcall), essi hanno accettato il rischio non solo che la formazione fosse parziale, ma anche che il tirocinio si trasformasse in sfruttamento lavorativo.

Il dolo eventuale avvolge così l'intera operazione che li riguarda, configurando un pieno concorso doloso nella fattispecie di danno erariale che riguarda la presentazione del progetto di loro afferenza.

In altri termini, i titolari dei centri formativi, nel momento in cui hanno aderito all'accordo illecito originario - accettando di presentare un progetto congiunto pur nella piena consapevolezza di non avere la capacità o l'intenzione di realizzarlo, gestirlo e condurlo a termine "in proprio" - hanno deliberatamente immesso nel circuito amministrativo un evidente e macroscopico fattore di rischio, prevedendo e accettando le conseguenze distorsive che ne sarebbero derivate.

Emerge, in definitiva: (i) la cosciente assenza dei presupposti organizzativi richiesti, (ii) il consapevole, sin dall'origine, e surrettizio svuotamento delle proprie funzioni, (iii) la volontaria e completa abdicazione al proprio ruolo istituzionale, (iv) la trasformazione in un

mero soggetto interposto o intermediario cartolare, (v) la consegna alla Planetcall, alla Trend e alla Gain della gestione operativa, logistica, didattica, documentale e persino finanziaria (attraverso la previsione della firma congiunta del conto corrente vincolato ai flussi pubblici).

Tali elementi consentono di ritenere che Asia Onlus e Momento Formativo hanno accettato il rischio dell'intero disegno illecito, concorrendo così a titolo di dolo eventuale anche rispetto alle condotte esecutive poste in essere dall'impresa e dalla Trend, naturalmente, limitatamente al progetto presentato a loro nome, non essendovi prova di compartecipazione agli altri progetti simili presentati dalla Planetcall.

Ne consegue – con la precisione testé svolta – la configurabilità di un concorso doloso, esteso all'intero complesso delle irregolarità e idoneo a fondare la responsabilità erariale in via solidale per l'intero danno cagionato all'amministrazione regionale per i convenuti Mastrangelo, Lagioia, Planetcall e Trend; per la quota corrispondente al singolo progetto finanziato per i convenuti Asia-Scognamiglio e Momento Formativo - D'Alessandro, in solido per ciascuna rispettiva quota di finanziamento percepita con Mastrangelo, Lagioia, Planetcall e Trend.

14. – Conclusioni sul punto.

Il danno erariale oggetto del presente giudizio non trae origine solo da irregolarità esecutive, ma anche da una complessiva alterazione delle condizioni di accesso e di gestione del finanziamento pubblico.

Le risultanze istruttorie hanno infatti evidenziato in modo univoco e convergente che gli enti Asia Onlus e Momento Formativo, privi delle

competenze e della struttura organizzativa necessarie per la realizzazione autonoma dei progetti, hanno aderito a un assetto che ne ha comportato il sostanziale svuotamento delle funzioni attribuite dall'avviso pubblico e dagli atti di adesione, consentendo a soggetti terzi di assumere il controllo effettivo delle attività progettuali, formative e finanziarie.

È altresì emerso che i percorsi formativi approvati, pur formalmente distinti, erano fittiziamente differenziati e sono confluiti, nella fase esecutiva, nello svolgimento di attività sostanzialmente riconducibili alle esigenze operative della Planetcall, con conseguente deviazione delle risorse pubbliche dalle finalità istituzionali cui erano vincolate.

L'insieme delle condotte accertate – dalla rappresentazione non veritiera di alcuni presupposti di ammissione alla gestione non conforme dei corsi e della *work experience* – dimostra che i finanziamenti sono stati ottenuti e utilizzati in violazione delle prescrizioni che ne giustificavano l'erogazione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la percezione di contributi pubblici ottenuta mediante alterazione dei presupposti di ammissibilità o attraverso modalità gestionali incompatibili con le finalità dell'intervento determina un danno erariale pari alle risorse indebitamente conseguite o distolte dalla loro destinazione pubblica, trattandosi di somme sottratte sia alle finalità perseguite dal programma sia ai potenziali beneficiari legittimi (C. conti, Sez. giur. Toscana n. 23/2024; C. conti, Sez. giur. Marche n. 18/2023; Cass., SS.UU., n. 33845/2021, utile anche ai fini

dell'affermazione della giurisdizione contabile).

Pertanto, le complessive emergenze probatorie confermano la sussistenza dell'illecito erariale contestato e la responsabilità dei convenuti nei termini precisati nei paragrafi che precedono.

15. – Nesso causale.

Sussiste pienamente in quanto il finanziamento è stato ottenuto grazie a dati mistificati e l'attività non è stata svolta nei termini previsti; il danno è conseguenza diretta delle condotte.

16. – La quantificazione del danno erariale.

In ordine alla quantificazione del danno erariale, il collegio ritiene che lo stesso debba essere determinato secondo il criterio del danno da distrazione di fondi pubblici, consolidato nella giurisprudenza contabile, in quanto le somme erogate non sono state utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali cui erano vincolate.

Nel caso di specie, le risorse pubbliche stanziare dalla Regione Molise – nell'ambito dell'avviso per l'attribuzione dei voucher formativi annualità 2015 – ammontano complessivamente a € 887.984,00, distribuite tra gli enti Asia Onlus, Momento Formativo e Trend (cfr. pagg. 30-31).

L'istruttoria ha evidenziato come tali somme siano state distolte dalla loro destinazione pubblicistica sia nella fase genetica che esecutiva e finale dei relativi programmi, e convogliate verso soggetti e società riconducibili ai convenuti, attraverso una serie di operazioni prive di giustificazione causale coerente con le finalità del finanziamento.

La giurisprudenza contabile è costante nell'affermare che, in presenza

di uno sviamento funzionale dell'intero intervento finanziato, il danno erariale deve essere commisurato all'intero importo del contributo pubblico erogato, quando l'attività realizzata risulti meramente apparente o strumentale a finalità diverse.

Ne consegue che il finanziamento pubblico non ha realizzato alcuna effettiva utilità per l'amministrazione erogante, determinando una perdita integrale delle risorse impiegate.

Pertanto, il danno erariale deve essere determinato in misura pari all'intero importo delle somme erogate.

A tale importo devono aggiungersi la rivalutazione monetaria, quale componente necessaria a reintegrare integralmente la perdita subita dall'erario, oltre agli interessi legali, con le decorrenze di seguito indicate.

17. – Sulla delimitazione della quota di danno per gli enti Asia Onlus e Momento Formativo.

In assenza di elementi idonei a dimostrare che gli enti di formazione Asia Onlus e Momento Formativo fossero soggetti ideatori e partecipi alla presentazione di progetti da parte dell'ente Trend (o dei soggetti ad esso collegati) e della Planetcall, la loro responsabilità amministrativo-contabile deve essere circoscritta, secondo i principi di causalità e personalità della colpa propri del giudizio contabile, al solo finanziamento riferibile al progetto cui ciascuno di essi ha formalmente partecipato. Invero, la giurisprudenza della Corte dei conti è costante nel ritenere che, pur in presenza di condotte convergenti o coordinate, la responsabilità per danno erariale debba essere commisurata alla

concreta sfera di partecipazione causale di ciascun soggetto, non potendo estendersi automaticamente a fatti ulteriori non conosciuti né prevedibili secondo l'ordinaria diligenza. Pertanto, poiché non è provato che Asia Onlus e Momento Formativo fossero a conoscenza – o potessero agevolmente conoscere – l'esistenza di un disegno unitario più ampio, caratterizzato dalla presentazione di più progetti, non è possibile imputare loro anche il danno derivante dai contributi erogati in relazione ai progetti presentati da altri enti, dovendosi piuttosto limitare la condanna all'importo del contributo percepito in relazione al singolo progetto cui hanno aderito.

Tale delimitazione, tuttavia, non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo in forma di dolo eventuale con riferimento al progetto specifico, su cui si è già ampiamente disquisito.

In questo quadro, la responsabilità dei due enti si configura a titolo di concorso doloso eventuale limitato al proprio progetto, estendendosi a tutte le irregolarità che, pur non direttamente realizzate, rientravano nell'area del rischio accettato (quali la gestione integralmente delegata, la non corrispondenza tra attività svolte e dichiarate, la deviazione delle finalità formative e occupazionali). Viceversa, in difetto di prova sulla conoscenza o prevedibilità della dimensione "pluriprogettuale" dell'operazione, non può configurarsi un concorso anche rispetto ai distinti finanziamenti ottenuti mediante altri progetti paralleli, difettando, su tale segmento, sia il nesso causale sia l'elemento soggettivo anche nella forma attenuata del dolo eventuale.

18. - Confutazione delle difese.

Le difese svolte dai convenuti non sono idonee a superare il quadro accusatorio emerso dagli atti.

In primo luogo, la tesi della regolare esecuzione dei corsi non trova adeguato riscontro nelle emergenze istruttorie.

Al contrario, le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini, lette unitamente alla documentazione acquisita e all'analisi dei flussi finanziari, evidenziano una pluralità di anomalie concernenti sia la fase genetica sia quella esecutiva dei progetti finanziati, tali da escludere la piena conformità delle attività realizzate alle prescrizioni dell'avviso pubblico.

Parimenti infondata è la prospettazione difensiva secondo cui eventuali irregolarità sarebbero imputabili esclusivamente alla Planetcall. Le evidenze probatorie dimostrano, infatti, l'esistenza di un meccanismo unitario nel quale ciascun convenuto ha fornito un contributo causale consapevole e funzionalmente rilevante.

Le condotte accertate, pur differenziandosi sotto il profilo materiale, si inseriscono in un medesimo disegno operativo, finalizzato all'ottenimento e alla gestione delle risorse pubbliche secondo modalità incompatibili con le finalità perseguite dall'intervento finanziato.

Non meritano accoglimento neppure le deduzioni fondate sui controlli effettuati dalla Regione Molise e sul successivo svincolo delle fidejussioni.

Tali attività amministrative risultano essere state svolte sulla base della documentazione prodotta dai soggetti attuatori e dagli enti beneficiari.

Come emerso dall'istruttoria, proprio tale documentazione costituiva il principale strumento attraverso cui sono state rappresentate all'amministrazione circostanze non corrispondenti alla realtà ovvero non pienamente rappresentative delle concrete modalità di svolgimento dei progetti. Ne consegue che i controlli regionali, fondati su elementi documentali non veritieri, non sono idonei a interrompere il nesso causale né a escludere la responsabilità dei convenuti, avendo le stesse condotte contestate neutralizzato l'efficacia delle verifiche amministrative.

Ugualmente infondata è l'eccezione concernente la c.d. *compensatio lucri cum damno*, proposta con riferimento alle 57 assunzioni effettuate all'esito dei percorsi formativi.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'utilità eventualmente conseguita dall'amministrazione può incidere sulla quantificazione del danno soltanto quando sia effettiva, concreta, causalmente collegata alla spesa sostenuta e coerente con le finalità pubbliche perseguite dall'intervento finanziato.

Nel caso di specie, il danno deriva dalla complessiva alterazione dei presupposti di accesso al finanziamento, dalla radicale deviazione delle attività formative realizzate rispetto a quelle dichiarate.

Il risultato occupazionale di cui si invoca l'apprezzamento è, peraltro, fortemente deficitario sul piano sostanziale, essendo stati formalmente proposti ai 102 corsisti identici contratti di co.co.co. di 12 mesi che hanno portato per metà dei soggetti contrattualizzati (solo 57) un reddito annuo molto basso, inferiore ai 500,00 euro (v. annotazione

G.F. del 2018).

Resta conseguentemente confermato che il danno coincide con l'importo delle somme pubbliche erogate e risultate oggetto di distrazione rispetto alle finalità del programma finanziato.

19. - Sulle richieste istruttorie delle parti private.

Riguardo alle richieste istruttorie:

- è inammissibile e comunque irrilevante e va, perciò, respinta, la richiesta testimoniale avanzata dalla Planetcall-Mastrangelo, in quanto generica (non indica i testi da escutere) e formulata solo in via eventuale (cfr. pag. 82 dell'atto di costituzione);

- è inammissibile e comunque irrilevante quella presentata da Momento Formativo - D'Alessandro, finalizzata a verificare le seguenti circostanze: *"1. Vero è che tra L'1/07/2015 ed il 31/12/2015 venne tenuto il corso di formazione presso le strutture della Momento formativo? 2. Vero che vennero erogato n. 605 ore di lezioni e formazione specifica? 3. Riconosce il teste la scheda di presenza al corso di formazione da egli stesso sottoscritta che gli viene rimostrata?"*. Ciò in quanto questa Corte ha accertato diverse irregolarità inerenti sia allo svolgimento dell'attività teorica, che pratica (cfr. i sup. § 11. e 11.1.) riguardanti i corsi di formazione, ma non l'integrale obliterazione dei medesimi corsi. L'eventuale esito positivo di detta prova non avrebbe, per tale motivo, alcuna influenza sul giudizio in corso. L'istanza va, conseguentemente, rigettata;

- va respinta, in quanto irrilevante ai fini della decisione, anche la richiesta istruttoria formulata dall'Associazione Culturale Trend, volta all'audizione dei 60 partecipanti al relativo corso, sulle seguenti

circostanze: - «Vero è che ha partecipato al “Corso Gestione dei Servizi di telecomunicazione: Gestione del Marketing e delle Vendite” della Associazione Culturale Trend, tenuto nel 2015, così come risultante dai Registri di classe e dai Registri di tirocinio che le vengono esibiti? - Vero è che la frequenza alle lezioni e alla work experience corrisponde esattamente a quanto riportato sui Registri di classe e sui Registri di tirocinio che le vengono esibiti? - Vero è che al termine del percorso formativo, raggiunta l'idoneità, ha ricevuto una proposta di collaborazione con la Planet Call, avente una durata di 12 mesi?». Anzitutto, gli accertamenti posti a fondamento della presente decisione non si basano sull'integrale inesistenza dei corsi, bensì sulle plurime irregolarità riscontrate nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche e sulla deviazione delle risorse pubbliche dalle finalità previste dal finanziamento. Ne consegue che, anche ove i corsisti confermassero di avere partecipato alle attività formative e che la frequenza corrispondesse a quanto riportato nei registri, tale circostanza non sarebbe idonea a superare i rilievi già accertati né ad incidere sull'esito del giudizio. Inoltre, la conferma del contenuto dei registri non sarebbe comunque decisiva, poiché gli stessi registri della Trend, con riguardo all'attività pratica, riportano la generica indicazione di “Contesto lavorativo”, espressione che non consente di stabilire la natura concreta delle mansioni svolte dai corsisti e che ben potrebbe ricomprendere attività di televendita o di call center svolte nell'interesse della Planet Call. Il punto controverso non è dunque se i corsisti abbiano partecipato alle attività annotate, bensì quale ne fosse l'effettivo contenuto. Quanto all'ultimo capitolo di prova, la relativa

conferma testimoniale non apporterebbe alcun elemento utile ai fini della decisione. La prova domandata, pertanto, deve essere respinta, poiché anche un suo eventuale esito favorevole alla parte richiedente non sarebbe idoneo a modificare il quadro fattuale e giuridico posto a base della sentenza impugnata;

- è parimenti irrilevante, e va respinta, anche la richiesta presentata dalla difesa di Momento Formativo - D'Alessandro, tesa ad ordinare l'esibizione, ex art. 94 c.g.c. alla Regione Molise del verbale ispettivo del 2017 e del correlato provvedimento di svincolo e restituzione delle fideiussioni rilasciate da Momento Formativo, posto che essa tende a spostare l'attenzione sui controlli effettuati dalla Regione al fine di inferirne la correttezza dell'operato dei convenuti. Il collegio ha già ritenuto che tali controlli siano stati frustrati dalla presentazione di documentazione solo formalmente corretta;

- è inammissibile la richiesta presentata dalla stessa difesa, finalizzata a disporre l'audizione personale in aula all'udienza di merito del convenuto D'Alessandro, ex art. 67, co. 1, lett. b) c.g.c. Ciò perché la norma di cui si invoca l'applicazione riguarda l'audizione che può essere chiesta dall'incolpato al p.m. contabile nella fase preprocessuale e non certo in sede di trattazione del giudizio. Se pure tale istanza volesse intendersi quale richiesta di interrogatorio non formale ai sensi dell'art. 94, comma 3 c.g.c., questa Corte non ritiene di procedere in tal senso, in coerenza con la natura facoltativa dell'assunzione di tale mezzo di prova e in virtù della circostanza che il giudicante ha già formato il suo convincimento sulla base delle convergenti allegazioni

probatorie già in atti.

20. – Riduzione dell'importo oggetto di condanna.

A causa della natura dolosa delle condotte, non sussistono i presupposti né per l'esercizio del potere riduttivo (cfr. il nuovo comma *1-octies* dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 1 del 2026), né per l'eventuale riduzione proporzionale della somma oggetto di condanna, per effetto del contributo concausale eventualmente imputabile ad altri soggetti, non evocati nell'odierno giudizio.

21. – Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il collegio ritiene integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale.

Le risultanze istruttorie hanno dimostrato che i convenuti hanno concorso, secondo ruoli differenziati ma reciprocamente coordinati, alla realizzazione di un sistema volto all'indebita captazione e alla successiva gestione distorta delle risorse pubbliche erogate nell'ambito dell'avviso regionale relativo ai voucher formativi per l'occupazione – annualità 2015.

Il danno erariale deve pertanto essere determinato nell'importo complessivo di € 887.984,00, corrispondente all'ammontare delle risorse pubbliche erogate nell'ambito dei tre progetti finanziati e risultate oggetto di impiego incompatibile con le finalità istituzionali perseguite dall'avviso pubblico.

Tale importo deve essere posto integralmente a carico di Luca

Mastrangelo, della Planetcall Direct S.r.l., di Pierluigi Lagioia e dell'Associazione Culturale Trend, i quali hanno avuto un ruolo centrale e unitario sia nella fase di accesso ai finanziamenti sia nella successiva gestione delle attività e delle risorse economiche.

Per quanto concerne, invece, l'Associazione Sviluppo Innovazione Ambiente – Asia Onlus e Luigi Scognamiglio, nonché l'Associazione Momento Formativo e Rocchino D'Alessandro, la condanna deve essere limitata agli importi riferibili ai rispettivi progetti, non essendo emersa prova sufficiente della loro consapevolezza circa la complessiva dimensione pluriprogettuale dell'operazione, ferma restando la piena sussistenza del dolo eventuale con riguardo alle irregolarità inerenti ai progetti cui essi hanno aderito.

Ne consegue che:

1. Luca Mastrangelo, Planetcall Direct S.r.l., Pierluigi Lagioia e Associazione Culturale Trend devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 887.984,00 in favore della Regione Molise, fermo restando che per gli importi di € 297.191,75 ed € 297.410,00 operano altresì le solidarietà indicate ai successivi punti 2 e 3;
2. Asia Onlus e Luigi Scognamiglio devono essere condannati al pagamento della somma di € 297.191,75, in solido tra loro e con Luca Mastrangelo, Planetcall Direct S.r.l., Pierluigi Lagioia e Associazione Culturale Trend;
3. Momento Formativo e Rocchino D'Alessandro devono essere condannati al pagamento della somma di € 297.410,00, in solido tra

loro e con Luca Mastrangelo, Planetcall Direct S.r.l., Pierluigi Lagioia e Associazione Culturale Trend.

Al fine di evitare qualsiasi duplicazione recuperatoria, deve precisarsi che il pagamento effettuato da uno qualsiasi degli obbligati solidali estingue il debito degli altri nei limiti della somma corrisposta e che il complessivo ristoro riconoscibile alla Regione Molise non potrà in alcun caso eccedere l'importo complessivamente accertato di € 887.984,00.

Su tutte le somme poste a carico dei convenuti sono dovute la rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità all'art. 31, comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **4089** del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto

CONDANNA

1. Luca Mastrangelo, Planetcall Direct S.r.l., Pierluigi Lagioia e l'Associazione Culturale Trend, in epigrafe meglio indicati, al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 887.984,00 in favore della Regione Molise, fermo restando che per gli importi di

Le spese della sentenza si liquidano in Euro 276,95 (duecentosettantasei/95). Il Responsabile della Segreteria Teresa Ciarallo
--

€ 297.191,75 ed € 297.410,00 operano altresì le solidarietà indicate ai successivi punti 2 e 3;

2. Rocchino D'Alessandro e "Momento Formativo" Associazione Culturale, in epigrafe generalizzati, al pagamento in favore della Regione Molise della somma complessiva di € 297.410,00, in solido tra loro e con Luca Mastrangelo, Planetcall Direct S.r.l, Pierluigi Lagioia e l'Associazione Culturale Trend, in persona del legale rappresentante p.t.;

3. Luigi Scognamiglio e l'Associazione Sviluppo Innovazione Ambiente "Asia onlus", in epigrafe meglio indicati, al pagamento in favore della Regione Molise della somma complessiva di € 297.191,75, in solido tra loro e con Luca Mastrangelo, la Planetcall Direct S.r.l, Pierluigi Lagioia e l'Associazione Culturale Trend.

Con la precisazione di cui in parte motiva riguardo al pagamento effettuato da uno qualsiasi degli obbligati solidali.

Le predette somme vanno maggiorate di rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

4. tutti i convenuti al pagamento, in solido tra loro:

a) delle spese di lite a favore della Regione interveniente, corrispondenti alla somma di € 5.945,55, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti;

b) delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Campobasso, nelle camere di consiglio del 18 giugno e
9 luglio 2026.

Il relatore - estensore

Marcello Iacubino
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Maurizio Stanco
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 15 luglio 2026

Il Responsabile della Segreteria
Teresa Ciarallo
(firmato digitalmente)